

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2038

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR

(FITTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

(GIULI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SCHILLACI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(PICHETTO FRATIN)

NOTA: L'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, nonché l'esenzione dall'AIR relativa agli articoli 2, 3, 4, 5, 10 e 12 del citato decreto-legge sono state trasmesse dal Governo in data 9 ottobre 2024.

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(CALDERONE)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(SALVINI)

E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ZANGRILLO)

Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti
da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-
infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

Presentato il 16 settembre 2024

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Provvedimento: Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*”.

Amministrazioni proponenti: Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Amministrazioni concertanti: Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della cultura, della salute, dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, e per la pubblica amministrazione.

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Con il presente decreto-legge il Governo, in attuazione dell’art. 37 (*Misure urgenti per l’adeguamento agli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea*) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, introduce disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari derivanti da atti normativi dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. La necessità di adottare il presente schema di decreto-legge è dettata dalla straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

In particolare, con il presente provvedimento il Governo intende:

➤ agevolare la chiusura di n. 16 procedure d’infrazione di seguito elencate:

- la n. 2020/4118, in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (articolo 1);
- la n. 2016/4081, in materia di trattamento previdenziale dei magistrati onorari (articolo 2);
- la n. 2023/2006, in materia di diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (articolo 3);
- la n. 2021/4037, in materia di aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e dei servizi di intercettazione nelle indagini penali (articolo 4);
- la n. 2023/2090, in materia di garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (articolo 5);
- la n. 2022/0231, in materia del diritto di difesa da parte del conducente nell’ambito del procedimento di controllo su strada, volto all’accertamento del corretto uso del tachigrafo (articolo 6);
- le nn. 2024/2190 e 2023/2056, in materia di violazione degli obblighi derivanti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 (articolo 7);

- la n. 2019/2279, in materia sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea TEN-T (articolo 8);
- la n. 2023/2022, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi (articolo 9);
- la n. 2024/4231 in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi nel settore privato e di responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (articoli 11 e 12);
- la n. 2023/2187, in materia di protezione della fauna selvatica (articolo 13);
- le nn. 2014/2147, 2015/2043 e 2020/2299, in materia miglioramento della qualità dell'aria (articolo 14);
- la n. 2017/4092, in materia di diritto d'autore (articolo 15).

➤ agevolare la chiusura di n. 1 casi di pre-infrazione di seguito elencati:

- caso EU Pilot (2021)10047/Empl, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali (articolo 10);

➤ dare attuazione a n. 1 direttiva di seguito indicata:

- direttiva 2023/1791/UE in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati (articolo 1).

Con particolare riferimento all'articolo 1, si fa presente che la disposizione, al fine di adeguare l'ordinamento interno alla decisione della Corte di giustizia 20 aprile 2023, in causa C-348/22, è volta all'apertura alla concorrenza delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118, "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive*". Con la procedura d'infrazione n. 2020/4118, concernente il quadro normativo che disciplina le autorizzazioni per l'utilizzo di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per attività turistiche e ricreative, la Commissione UE ritiene che l'Italia, mantenendo proroghe indiscriminate ed ex lege delle attuali "concessioni balneari", sia venuta meno agli obblighi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein), che prevede l'applicazione di procedure di selezione qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili e il divieto di rinnovo automatico. L'articolo 1 è finalizzato ad agevolare la chiusura di tale procedura d'infrazione.

Con riguardo, all'articolo 2 (*Disposizioni sul trattamento previdenziale dei magistrati onorari – Procedura d'infrazione n. 2016/4081*) si rappresenta che esso è volto a risolvere un problema interpretativo collegato alla disposizione di cui all'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, secondo la quale "I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS."

Tale previsione sull'iscrizione nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dei magistrati onorari optanti per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie non indica espressamente, se essa sia o meno comprensiva delle c.d. coperture minori.

L'INPS è intervenuta, mediante una circolare del 7 dicembre 2023, par. 2, pronunciandosi nel senso che la disposizione in parola non si debba interpretare come comprensiva delle c.d. "coperture minori", applicandosi a decorrere dalla data dei decreti di conferma dei magistrati onorari, ai sensi del già citato articolo 29.

La disposizione in esame è stata riprodotta nel disegno di legge di riforma della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento già approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 4 giugno 2024 (attualmente in Parlamento come A.C. 1950), ma l'operatività di tali previsioni è collegata alla sua entrata in vigore e per la peculiarità delle disposizioni in questione, non è ipotizzabile un'efficacia retroattiva delle medesime norme che possa soddisfare *ex post* le esigenze primarie collegate al verificarsi dell'evento assicurato.

L'intervento normativo risponde, inoltre, ad una precisa richiesta formulata dalla Commissione europea nel parere motivato notificato all'Italia nel mese di luglio 2023 e rientra in un pacchetto di interventi necessari per conformare la normativa nazionale alle disposizioni del diritto dell'Unione europea di cui ci è stata contestata l'infrazione nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2016/4081 relativa alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari.

In ultimo, la norma in questione ha un effetto deflattivo sul contenzioso in essere, dal momento che attualmente risultano essere circa 600 le cause istaurate da magistrati onorari del ruolo ad esaurimento per rivendicare la copertura assicurativa per malattia, maternità e tutele minori.

In relazione all'articolo 3 (*Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari – Procedura d'infrazione n. 2023/2006*) si rileva che tale disposizione introduce disposizioni urgenti in relazione all'avvio della procedura di infrazione n. 2023/2006, nell'ambito della quale la Commissione europea ha rilevato taluni profili di non coerenza della normativa italiana con le previsioni della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

In particolare, è contestata, in primo luogo, la violazione dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva (ove si prevede che soltanto in circostanze eccezionali e unicamente nella fase che precede il processo, possano essere previste deroghe al diritto di avvalersi di un difensore quando «vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona», o quando «vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale»), in riferimento all'articolo 350, commi 5 e 6, del codice di procedura penale, che - sul luogo o nell'immediatezza del fatto - consentono agli ufficiali di polizia giudiziaria di assumere dall'indagato, anche se arrestato in flagranza o fermato, «notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini» anche senza la presenza del difensore, e, rispettivamente, il divieto di qualsiasi «documentazione e utilizzazione» delle dichiarazioni in questione.

Nella prospettiva "sostanziale" eurounitaria, infatti, tali informazioni, sia pur del tutto estranee al fascicolo di indagine, potrebbero comunque costituire la base di ulteriori indagini e, dunque, favorire una successiva raccolta di prove a carico della persona indiziata.

Pertanto, al fine di riallineare la previsione codicistica al dettato della direttiva, alla lettera b) dell'articolo in esame l'attività della Polizia giudiziaria viene ora consentita solo in presenza della necessità «di evitare un imminente pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona, oppure [...] di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini».

In secondo luogo, le modifiche di cui alle lettere a), c) e d) sanano un ulteriore profilo di contrasto della normativa interna con la direttiva, e in particolare con l'articolo 5, paragrafo 1 (informazione di terzi in merito alla privazione della libertà personale), in relazione al diritto della persona arrestata in flagranza di reato, fermata ai sensi dell'articolo 384 c.p.p. ovvero colpita da misura cautelare custodiale, di informare una qualsiasi persona da loro indicata: ciò, del resto, in linea con la

comunicazione già prevista dall'articolo 62 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, per i detenuti e gli internati che facciano ingresso in un istituto penitenziario.

L'articolo 4 (*Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa-contabile del Ministero della giustizia – Procedura d'infrazione n. 2021/4037*) reca disposizioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e contabile del Ministero della giustizia, in relazione alla violazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla “lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, che ha determinato l'apertura della procedura di infrazione n. 2021/4037 con riferimento ai ritardi nei pagamenti per servizi di intercettazione nelle indagini penali, nonché al coinvolgimento dello stesso Ministero nell'ambito della Riforma 1.11 relativa alla “riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie” prevista dal PNRR.

In particolare, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei tempi di pagamento dei crediti commerciali e dei servizi di intercettazione si rende necessario dotare l'amministrazione della giustizia delle professionalità necessarie per l'efficiente e compiuta gestione dei processi lavorativi di tipo amministrativo-contabile, professionalità non presenti, ad oggi, in numero sufficiente per il regolare svolgimento del servizio in questione.

Le problematiche in ordine ai tempi di pagamento delle transazioni commerciali interessano il Ministero della giustizia, con riferimento sia alle spese di giustizia che alle attribuzioni in materia di spese di funzionamento degli uffici giudiziari, di cui all'articolo 1, commi 526-530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*).

Alla luce delle suddette criticità si rende necessario un potenziamento delle articolazioni deputate alla gestione amministrativo-contabile degli uffici giudiziari e le connesse misure di tipo organizzativo.

Allo stato attuale le piante organiche del personale contabile dell'amministrazione giudiziaria prevedono 346 unità in area funzionari (pari al 2,48% della dotazione di area) e 287 in area assistenti (pari all'1,07% della dotazione di area), pertanto, il numero esiguo del personale contabile non consente allo stato di far fronte alla mole di lavoro degli oltre 600 uffici giudiziari esistenti sull'intero territorio nazionale che devono far fronte alle attività di natura contabile connesse e, in particolare, al pagamento per i servizi di intercettazione nelle indagini penali e per le spese di giustizia e di funzionamento.

Si prevede, dunque, un aumento delle piante organiche con autorizzazione a bandire le necessarie procedure concorsuali, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, per poter realizzare un reale e permanente potenziamento dei centri di spesa.

L'intervento normativo prevede l'incremento della dotazione organica e la corrispondente autorizzazione ad assumere un contingente di 250 posti complessivi di professionalità contabile, di cui 61 per l'area funzionari e 189 per l'area assistenti.

L'incremento permette di integrare le procedure già previste e in parte avviate, consentendo di incrementare in tempi ragionevolmente brevi la presenza sul territorio di tali profili.

L'articolo 5 (*Disposizioni per il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali*) reca disposizioni urgenti in relazione alla lettera di messa in mora inoltrata all'Italia il 13/03/2024, con la quale la Commissione Europea, nell'ambito della procedura di infrazione 2023/2090, ha contestato la presenza di lacune nel recepimento delle disposizioni sostanziali della direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, rendendosi necessario esplicitare in modo più dettagliato le disposizioni di recepimento delle garanzie procedurali di cui alla sopracitata direttiva.

Il processo penale nei confronti dei minorenni, in Italia, che si svolge secondo le regole del rito penale minorile di cui al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (*Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*) ed alle relative norme di attuazione di cui al D.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*), è attualmente disciplinato da un complesso di disposizioni che si integrano tra loro, al fine di offrire il più elevato livello di garanzie per tale speciale categoria di indagati e imputati.

Inoltre, la materia dell'esecuzione penale dopo la condanna è regolata in modo specifico per i minori dal D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 (*Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103*).

In tutte le fasi del procedimento, da quella delle indagini a quella strettamente processuale fino alla fase esecutiva, il minore ha diritto ad un trattamento individualizzato, sulla base di una valutazione personalizzata, finalizzato a promuovere il suo recupero nel rispetto delle sue esigenze educative e di sviluppo.

Pertanto, con l'intervento legislativo in esame, nelle norme programmatiche dei testi normativi sopra citati, in materia di processo penale minorile e di esecuzione penale, viene inserito il richiamo espresso ai diritti fondamentali riconosciuti ai minori dalla Costituzione italiana e dal trattato sull'Unione Europea, nonché ai diritti loro attribuiti dalla citata direttiva 2016/800. Ciò al fine di rendere immediatamente percepibile lo stretto legame tra i principi interni e quelli desumibili dal quadro normativo sovranazionale.

Inoltre, vengono introdotte modifiche alla sopra richiamata disciplina vigente, al fine di attuare compiutamente le disposizioni di cui all'articolo 4 "*Diritto all'informazione*", all'articolo 5 "*Diritto del minore a che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale*", paragrafi 2 e 3 e all'articolo 8 "*Diritto all'esame medico*", paragrafi 2, 3 e 5, della citata direttiva 2016/800/UE, in relazione alle quali la Commissione rileva la mancanza di misure di recepimento.

L'articolo 14, al fine di accelerare il processo di adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia UE 10 novembre 2020, nella causa C-644/1812, e maggio 2002, nella causa C-573/19, intende istituire un Programma di finanziamento di interventi finalizzati a promuovere la mobilità sostenibile in zone di superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente per il materiale particolato PM10 e per gli ossidi di azoto. L'Italia è infatti da anni impegnata con l'attuazione di una strategia che mira attraverso le misure regionali adottate con i piani di qualità dell'aria (le regioni sono le autorità competenti in materia di qualità dell'aria), e le misure nazionali, riferite ai settori sul quale le Regioni hanno maggiori difficoltà di azione, a risolvere il complesso contenzioso con la Commissione europea sulla qualità dell'aria che potrebbe determinare, in caso di ulteriore condanna, il pagamento di una sanzione molto elevata.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento normativo s'inquadra nell'ambito degli strumenti previsti per consentire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea, in esecuzione dell'obbligo posto dall'articolo 117, comma 1, della Costituzione.

Con particolare riferimento all'articolo 1, si fa presente che la disposizione, al fine di adeguare l'ordinamento interno alla decisione della Corte di giustizia 20 aprile 2023, in causa C-348/22, è volta all'apertura alla concorrenza delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118, "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive*". Con la procedura d'infrazione n. 2020/4118, concernente il quadro normativo che disciplina le autorizzazioni per l'utilizzo di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per attività turistiche e ricreative, la Commissione UE ritiene che l'Italia, mantenendo proroghe indiscriminate ed ex lege delle attuali "concessioni balneari", sia venuta meno agli obblighi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein), che prevede l'applicazione di procedure di selezione qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili e il divieto di rinnovo automatico. L'articolo 1 è finalizzato ad agevolare la chiusura di tale procedura d'infrazione.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 si inseriscono nel quadro normativo di seguito meglio specificato:

Articolo 2

- Articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, con specifico riferimento ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 che, avendo optato per il regime esclusivo delle funzioni onorarie, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS;
- Articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (*Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57*) relativo ai magistrati onorari in servizio che possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.

Articolo 3

- Articolo 3, par. 6, e articolo 5, par.1, della Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al *diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari*, relativi alle ipotesi eccezionali al verificarsi delle quali, nella fase che precede il processo, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione di alcune garanzie inerenti al diritto di avvalersi di un difensore nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso, per specifici motivi imperativi e, rispettivamente, al diritto di informare un terzo della privazione della libertà personale.
- Articoli 293, comma 1, lettera f), 350, commi 5 e 6, 384, 386, comma 1, lettera f) e 387, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (*Codice di procedura penale*), relativi al diritto della persona colpita da misura custodiale di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; alle sommarie informazioni che, sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 cpp, al fine di acquisire notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini; ai doveri di comunicazione della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo; al dovere specifico della polizia giudiziaria, di dare senza ritardo, con il consenso dell'arrestato o del fermato, notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo.

Articolo 4

- Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla *lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione)*. *Testo rilevante ai fini del SEE*, con riferimento ai ritardi nei pagamenti per servizi di intercettazione nelle indagini penali;
- Articolo 1, commi 526-530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2015*) con riferimento al trasferimento delle spese obbligatorie degli Uffici giudiziari dai comuni al Ministero della giustizia;
- Articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) in materia di reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche.

Articolo 5

- Direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;
- Articoli 1, comma 1, 7, comma 1, 12, commi 1 e 1-bis, 13 e 33 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, (*Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*), relativamente ai principi generali del processo minorile, alle notifiche all'esercente la potestà dei genitori; all'assistenza all'imputato minorenne; al divieto di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento; alla disciplina dell'udienza dibattimentale davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- Articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121 (*Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103*), in materia di esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, nonché di applicazione di queste ultime.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

Le norme in esame, per le finalità esposte al punto 1), introducono disposizioni urgenti, incidendo sulla disciplina attualmente vigente, attraverso un'interpretazione autentica e utilizzando lo strumento della tecnica della deroga nonché quello della novella legislativa.

In particolare, l'articolo 1, finalizzato ad agevolare la chiusura della procedura d'infrazione n. 2020/4118, apporta modificazioni alla legge 118/2022 (legge annuale sulla concorrenza 2021).

L'articolo 2 elimina un problema interpretativo collegato alle disposizioni dettate dall'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, secondo il quale "I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (*Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57*), che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.", prevedendo espressamente, mediante interpretazione autentica, che tali disposizioni si interpretano nel senso che nei confronti dei magistrati onorari di cui sopra, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono dovute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le contribuzioni obbligatorie previste per la generalità dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti: a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti; b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria; c) assicurazione contro le malattie; d) assicurazione di maternità; e) assegni per il nucleo familiare.

L'articolo 3 per le ragioni evidenziate al punto 1, introduce alcune modifiche al codice di procedura penale.

In particolare, il comma 1, alla lettera a) amplia il diritto della persona attinta da provvedimento custodiale di informare terze persone includendo, oltre alle autorità e i familiari, anche qualsiasi altra persona di fiducia.

La lettera b) circoscrive i poteri investigativi della polizia giudiziaria di cui all'articolo 350, comma 5, del codice di procedura penale, ai soli casi in cui ricorra la necessità «di evitare un imminente

pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona, oppure [...] di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini»;

Le lettere c) e d) intervengono, infine, sugli articoli 386, comma 1, lettera f), e 387, comma 1, del codice di procedura penale, al fine di apportare una modifica identica a quella di cui alla lettera a) nei casi di arresto in flagranza e di fermo di indiziato di delitto.

L'articolo 4 in relazione alle ragioni evidenziate al punto 1, prevede un aumento delle piante organiche con autorizzazione a bandire le necessarie procedure concorsuali, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, per poter realizzare un reale e permanente potenziamento dei centri di spesa.

Al tal fine, il comma 1 prevede l'incremento della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di 250 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 61 unità nell'Area Funzionari e 189 unità nell'Area Assistenti, ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa-contabile e per garantire la piena operatività degli uffici centrali e territoriali in relazione al miglioramento della performance in tema di riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, nonché di quelli relativi ai servizi di intercettazione nelle indagini penali e la contestuale autorizzazione ad assumere in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente di un pari contingente di personale mediante l'espletamento di procedure concorsuali e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. I commi 2 e 3 recano le autorizzazioni di spesa e le disposizioni relative alla loro copertura finanziaria.

L'articolo 5 per le ragioni esposte al punto 1 e, in relazione alla natura composita delle norme di interesse, l'intervento legislativo si innesta su diversi testi normativi.

Il comma 1, lettera a), interviene sul citato d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, (*Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*) modificando l'articolo 1, comma 1, rubricato «Principi generali del processo minorile» attraverso l'inserimento della precisazione che le disposizioni relative al procedimento a carico di minorenni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne, assicurando altresì il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;

La lettera b) modifica l'articolo 7, comma 1, in tema di notifiche all'esercente la potestà dei genitori, prevedendo che l'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la potestà dei genitori o agli altri soggetti di cui all'articolo 12 e all'introducendo articolo 12-ter, ossia altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa o designata dall'autorità giudiziaria che procede;

La lettera c) introduce l'articolo 9-bis, relativo alla «Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale», prevedendosi che, fermo quanto previsto dalle norme dell'ordinamento penitenziario e relativo regolamento di cui al DPR 230/2000, il minorenne in stato di privazione della libertà personale è sottoposto senza indebito ritardo a visita medica per valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze e che l'autorità giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della libertà personale ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti;

La lettera d) apporta modifiche all'articolo 12 in tema di assistenza all'imputato minorenne prevedendo che l'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o degli altri esercenti la responsabilità genitoriale. Dopo il comma 1, è inserito il comma 1-bis, ove si prevede che il minorenne è assistito

da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione nei casi in cui: a) la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria all'interesse superiore del minore; b) nonostante le ricerche compiute, non è stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale; c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi è motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale. In tali casi, sussistendone i presupposti, l'autorità giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

La lettera e) introduce gli articoli 12-*bis*, relativo al contenuto del diritto all'informazione al minore nel caso in cui sia sottoposto alle indagini, sottoposto a privazione della libertà personale o sottoposto a misura cautelare detentiva, e 12-*ter*, relativo alle informazioni all'esercente la responsabilità genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell'articolo 12 dall'autorità giudiziaria che procede.

Il comma 2) reca modifiche al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, (*Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103*).

La lettera a) interviene sull'articolo 1, relativo alle regole e alle finalità dell'esecuzione. Viene introdotta al comma 1 la precisazione relativa all'obbligo di rispetto, nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, nonché per l'applicazione di queste ultime, dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Il comma 2 viene modificato nel senso di prevedere che l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, (*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*).

La lettera b) introduce, dopo l'articolo 11, l'articolo 11-*bis* inerente alle informazioni relative alla detenzione che devono essere fornite al minore quando è disposta l'esecuzione della condanna a pena detentiva, in relazione alle specifiche garanzie procedurali e in vista del progetto di intervento educativo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sia in relazione al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni contenute nel decreto-legge sono compatibili con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le Regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, per cui non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme contenute nel provvedimento sono compatibili con i principi richiamati dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

All'esame del Parlamento non risultano attualmente esistenti progetti di legge vertenti sulle materie oggetto del decreto-legge, salvo come di seguito indicato.

Con riferimento all'**art. 1**:

- **AS 1032** – 19^a legislatura – Sen. Raffaella Paita (IV) e altri

Disposizioni a tutela della concorrenza nell'ambito delle concessioni demaniali marittime. Presentato in Senato il 21 febbraio 2024. 18 marzo 2024: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Con riferimento agli **artt. 2, 3, 4 e 5**:

- **AC 1126** - 19^a legislatura - On. Alessandro Palombi (FDI)

Modifiche al codice penale e alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di reati commessi dai partecipanti a bande criminali minorili. Presentato alla Camera dei deputati il 28 aprile 2023. Da assegnare;

- **AS 666** - 19^a legislatura - Sen. Ada Lopreiato (M5S)

Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, in materia di assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che assiste un familiare con disabilità, di periodicità della corresponsione dell'indennità ai magistrati onorari e di versamento dei contributi previdenziali da parte dei medesimi magistrati onorari. Presentato al Senato 13 aprile 2023. 19 maggio 2023: assegnato (non ancora iniziato l'esame);

- **AC 266** - 19^a legislatura - On. Jacopo Morrone (LEGA)

Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e altre disposizioni in materia di ordinamento e indennità della magistratura onoraria. Presentato alla Camera dei deputati il 13 ottobre 2022. Da assegnare;

- **AC 1950** - 19^a legislatura - Governo Meloni-I

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento. Presentato alla Camera dei deputati il 5 luglio 2024. Da assegnare.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulle materie oggetto del presente decreto-legge.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le norme in esame sono volte ad introdurre disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Di seguito si elencano le procedure d'infrazione e i casi dei pre-infrazione che il presente decreto-legge è deputato a risolvere:

ART.	Rubrica	Urgenza
1	Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive	Procedura d'infrazione 2020/4118
2	Disposizioni in materia di magistratura onoraria	Procedura d'infrazione 2016/4081
3	Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari	Procedura d'infrazione 2023/2006
4	Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa-contabile del Ministero della giustizia	Procedura d'infrazione 2021/4037
5	Disposizioni in materia di garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali	Procedura d'infrazione 2023/2090
6	Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in materia di controlli su strada	Procedura d'infrazione 2022/0231
7	Disposizioni per l'attuazione degli obblighi derivanti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/317 e 2021/116	Procedure d'infrazione 2024/2091 e 2023/2056
8	Disposizioni urgenti in materia sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea TEN-T	Procedura d'infrazione 2019/2279
9	Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi	Procedura d'infrazione 2023/2022

ART.	Rubrica	Urgenza
10	Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali	Caso EU Pilot (2021)10047
11	Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato	Procedura d'infrazione 2014/4231
12	Modifiche all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato	Procedura d'infrazione 2014/4231
13	Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica	Procedura d'infrazione 2023/2187
14	Misure in materia miglioramento della qualità dell'aria	Procedure d'infrazione 2014/2147, 2015/2043 e 2020/2299
15	Disposizioni urgenti in materia di diritto d'autore	Procedura d'infrazione 2017/4092

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il provvedimento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano orientamenti giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle norme oggetto del presente decreto-legge.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sull'oggetto del presente schema di decreto-legge da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nel decreto-legge ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Come rappresentato al punto 3 della Parte I, le disposizioni urgenti in esame incidono sulla disciplina attualmente vigente, sia attraverso un'interpretazione autentica che utilizzando lo strumento della tecnica della deroga e quello della novella legislativa.

In particolare, l'articolo 1 apporta modificazioni alla legge 118/2022 (legge annuale sulla concorrenza 2021):

- ✓ alla lettera a) viene novellato l'articolo 3 (Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive) e si prevede la proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni per finalità turistico ricreative in questione;
- ✓ alla lettera b) viene integralmente sostituito l'articolo 4 (Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive) e si definiscono le caratteristiche della procedura di affidamento delle stesse concessioni, prevedendo gli indennizzi per i concessionari uscenti e l'aggiornamento dei canoni demaniali.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nel presente decreto-legge, salvo quanto di seguito indicato.

L'art. 8 comporta effetti abrogativi impliciti sui commi 4 e 5-*bis* dell'art. 16 in materia di sanzioni, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 (*Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea*), dalla data di adozione del decreto di cui al comma 5-*ter* del medesimo articolo, ossia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sussistono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto, salvo quanto di seguito indicato.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'articolo 14, al comma 1, prevede l'approvazione - con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - di un Programma di finanziamento di interventi finalizzati a promuovere la mobilità sostenibile in zone di superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente per il materiale particolato PM10 e per gli ossidi di azoto.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede che lo stesso decreto del comma 1 definisca le modalità di gestione del programma di finanziamento, i criteri di ripartizione tra i destinatari, i requisiti degli interventi e le procedure di presentazione delle proposte, di trasferimento delle risorse e di rendicontazione e verifica dell'attuazione.

Il termine di adozione, stabilito entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, è congruo anche in riferimento all'*iter* di approvazione previsto.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione del presente provvedimento sono stati utilizzati, nei diversi settori d'intervento, dati e riferimenti statistici già disponibili presso le relative amministrazioni, enti pubblici e autorità di vigilanza.

Non vi è stata necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, salvo come di seguito indicato. Con riferimento all'art. 6, si rappresenta che l'art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 (*Attuazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio*), pubblicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 2008, n. 218, prevede che la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento dei trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, designata quale Organismo di coordinamento intracomunitario ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2006/22/CE, provvede a trasmettere ogni due anni alla Commissione europea le informazioni statistiche relative all'attività di controllo effettuata su strada e nei locali delle imprese.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

TITOLO: Decreto-legge, 16 settembre 2024, n. 131, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari derivanti da atti normativi dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*”.

Amministrazioni proponenti: Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Amministrazioni concertanti: Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della cultura, della salute, dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, e per la pubblica amministrazione.

Per gli **articoli 2, 3, 4, 5, 10 e 12** è stata richiesta l’**esenzione dall’AIR** ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale “*Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l’AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l’Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l’AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un’unica relazione AIR*”.

Le relazioni AIR settoriali sono state predisposte ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali, parti della Relazione AIR generale per le quali è pervenuto il contributo da parte delle amministrazioni proponenti e concertanti.

- 1. Articolo 1**, (*Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive - Procedura di infrazione n. 2020/4118*) – **Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;**
- 2. Articolo 6**, (*Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 in materia di controlli su strada – Procedura d’infrazione n. 2022/0231*) - **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell’interno;**
- 3. Articolo 7**, (*Disposizioni per l’attuazione degli obblighi derivanti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/317 e 2021/116 – Procedure di infrazione n. 2024/2091 e n. 2023/2056*) - **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;**
- 4. Articolo 8**, (*Disposizioni urgenti in materia sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea – Procedura d’infrazione 2019/2279*) - **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;**
- 5. Articolo 9**, (*Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi – Procedura d’infrazione n. 2023/2022*) - **Ministero del lavoro e delle politiche sociali;**
- 6. Articolo 11**, (*Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato – Procedura di infrazione 2014/4231*) - **Ministero del lavoro e delle politiche sociali;**
- 7. Articolo 13**, (*Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187*) - **Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;**

8. Articolo 14, (*Misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria – Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299*) - **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;**

9. Articolo 15, (*Disposizioni urgenti in materia di diritto d'autore - Procedura di infrazione n. 2017/4092*) - **Ministero della cultura;**

10. Articolo 16, (*Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati – attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023*) - **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.**

ARTICOLO 1

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive - Procedura di infrazione n. 2020/4118)

Provvedimento: Decreto-legge, 16 settembre 2024, n. 131, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari derivanti da atti normativi dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” – **Articolo 1 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive - Procedura di infrazione n. 2020/4118).**

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Referente dell'amministrazione competente: Settore legislativo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La necessità di procedere con urgenza alla redazione ed approvazione della presente disposizione è quello di consentire l'adeguamento dell'ordinamento interno alla decisione della Corte di giustizia 20 aprile 2023, in causa C-348/22 in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, al fine di evitare l'aggravamento della procedura d'infrazione n. 2020/4118 ad opera della Commissione europea.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il tema delle concessioni demaniali marittime affonda le sue radici nel passato; già nel 1942, il Codice della navigazione stabiliva che la concessione di un bene demaniale dovesse essere assegnato a chi garantiva il perseguimento dell'interesse pubblico e di una proficua utilizzazione del bene. Il regolamento d'attuazione del 1952 ha precisato poi l'obbligo di pubblicazione delle domande di assegnazione sull'albo comunale di riferimento, per garantire il diritto di presentare opposizioni. Tuttavia, su istanza dei beneficiari delle concessioni, nel 1992 venne introdotto nella normativa il cd. “diritto di insistenza” secondo cui i soggetti già titolari di concessioni balneari sarebbero stati preferiti, nell'ottenimento di nuove concessioni, ad altri soggetti senza concessioni a carico. Lo stesso diritto disponeva poi il rinnovo automatico delle concessioni ogni sei anni (fatta eccezione per revoche per motivi collegati all'uso del mare o altri motivi di interesse pubblico). Si trattava di fatto dell'introduzione di una barriera all'entrata per nuovi potenziali detentori di concessioni e della concretizzazione di un vero e proprio monopolio per i detentori già presenti sul mercato.

Con l'evoluzione della legislazione comunitaria in tema di concorrenza, questo ha inevitabilmente condotto a un conflitto crescente con le istituzioni europee. Nel 2006, infatti, entra in vigore la direttiva Europea n. 123, meglio nota come “direttiva Bolkestein”, dal nome del suo principale proponente. La direttiva, per stimolare la concorrenza e proteggere i consumatori, richiede che il rilascio di nuove concessioni e/o il rinnovo di quelle già esistenti seguano procedure pubbliche, trasparenti e imparziali,

imponendo anche che tutti i potenziali candidati siano posti sullo stesso piano dalla normativa. La direttiva europea si pone dunque direttamente in contrasto con il diritto di insistenza italiano, un conflitto che già nel 2009 conduce all'apertura di una prima procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. Nel 2010 il governo italiano risponde abrogando il diritto di insistenza e il tacito rinnovo, ma prorogando a fine 2015 le concessioni in essere. Questa decisione non soddisfa la Commissione, che nel maggio 2010 mette nuovamente in mora l'Italia. La procedura si chiude nel 2012 grazie a un ulteriore riordino della normativa italiana. Tuttavia, nello stesso anno, le concessioni già prorogate al 2015, vengono ulteriormente prorogate fino al 2020. Questo riapre il contenzioso con l'Europa e nel 2016 si arriva a una nuova procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. Il 3 dicembre 2020, la Commissione europea invia quindi una nuova lettera di messa in mora.

In merito, intervengono anche gli organi giurisdizionali italiani: nel 2021, il Consiglio di Stato si pronuncia, imponendo che le concessioni in essere abbiano fine improrogabilmente entro il 31 dicembre 2023. La decisione, tuttavia, viene respinta dal TAR di Lecce.

Al fine di adeguarsi al contesto normativo e giurisprudenziale europeo, il legislatore italiano è allora intervenuto con la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), demandando al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a semplificare e riordinare la materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive. Successivamente, è stata prorogata l'efficacia delle concessioni già in essere fino al 31 dicembre 2023 (termine differibile al 31 dicembre 2024 ove necessario ai fini della conclusione della procedura di gara). Con il decreto-legge c.d. milleproroghe 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è stata non solo disposta una proroga generale fino al 31 dicembre 2024 dell'efficacia delle concessioni balneari già in essere, ma è stato anche previsto che, fino all'adozione dei decreti legislativi previsti, sia fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni.

Ciò ha provocato un ulteriore intervento da parte del Consiglio di Stato che, ad agosto 2023, ha precisato il dovere da parte di tutti gli organi dello Stato di disapplicare la proroga poiché in contrasto con la legge europea.

La Commissione va avanti con la procedura di infrazione (n. 2020/4118) inviando a novembre 2023 un parere motivato che dà al governo italiano due mesi di tempo per "dare spiegazioni" in merito alle ripetute violazioni sulla Bolkestein. La lettera fa seguito alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'aprile 2023 che stabiliva che *"le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente"*.

Il Governo si impegna allora in uno sforzo di ricognizione della situazione delle concessioni balneari nominando un apposito tavolo tecnico-consultivo che, a settembre 2023, presenta una relazione da cui risulta che le coste italiane sarebbero lunghe 11.172,79 chilometri; il tema è rilevante perché la direttiva Bolkestein presuppone la "scarsità delle risorse naturali" e non si applica se le risorse naturali (in questo caso, le spiagge) non sono, appunto, scarse. E infatti (nota del 5 ottobre 2023 diramata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri), il tavolo conclude che l'attuale occupazione degli stabilimenti balneari è limitata a solo il 33% delle aree disponibili; ne consegue che, essendo il 67% delle spiagge ancora libere, la direttiva Bolkestein non debba applicarsi.

Questa conclusione viene però respinta dalla Commissione che, come ricordato sopra, prosegue nel suo percorso di infrazione nei confronti dell'Italia in quanto avrebbe osservato come il 33% sia stato calcolato rispetto al totale delle coste (escludendo solo le aree militari e secretate), classificando come superfici "disponibili" anche aree non accessibili, aviosuperfici, porti con funzioni commerciali, aree industriali relative a impianti petroliferi, industriali e di produzione di energia, aree marine protette, parchi nazionali ecc.

E in effetti, l'ultimo rapporto di Legambiente stima che il totale delle coste basse italiane occupate da concessioni sarebbe pari al 42,8 per cento. In particolare, in alcune Regioni, come in Liguria, Emilia-Romagna e Campania, si raggiungono dei veri e propri record a livello europeo con oltre il 70 per cento delle spiagge occupate da stabilimenti balneari. Per esempio, nel Comune di Gatteo (FC) tutte le spiagge sono in concessione, ma anche a Pietrasanta (LU), Camaiore (LU), Montignoso (MS), Laignueglia (SV) e Diano Marina (IM) l'occupazione è intorno al 90 per cento, lasciando liberi solo pochi metri spesso alle foci di torrenti o di canali in aree degradate. In tale contesto, la Commissione europea sta proseguendo la procedura di infrazione (n. 2020/4118) avviata nei confronti dello Stato italiano stante la continua

adozione di proroghe *ex lege* delle autorizzazioni per l'utilizzo di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per attività turistiche e ricreative, che hanno determinato la violazione delle norme euro-unitarie. Al fine di evitare l'aggravamento di tale procedura d'infrazione n. 2020/4118, è stato predisposto il presente intervento normativo che reca modifiche alla legge 5 agosto 2022 n. 118, "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive*" e, in particolare, apporta modificazioni all'articolo 3, rubricato "*Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive*" e all'articolo 4, rubricato "*Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive*" della citata legge 5 agosto 2022 n. 118.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivi generali dell'intervento normativo sono quelli di:

- consentire il superamento della procedura di infrazione n. 2020/4118;
- allineare l'ordinamento nazionale a quello europeo.

Più specificamente, al fine di consentire l'affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della medesima legge n. 118 del 2022, come integralmente sostituito dall'articolo in commento, si è optato per una disposizione che preveda che le concessioni e i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo continuino ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027. Inoltre, viene precisato che il differimento del termine previsto non incida sulla validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, già deliberati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ovvero deliberati anteriormente alla data del 30 settembre 2027. Viene, altresì, previsto che presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 30 settembre 2027, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge n. 118 del 2022 (come integralmente sostituito dalla lettera b) del comma 1 della disposizione in commento), connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, possa differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028.

2.2 Indicatori

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sono:

- la chiusura della procedura di infrazione n. 2020/4118;
- il numero di provvedimenti di affidamento delle concessioni emessi;
- il numero di ricorsi avverso tali provvedimenti.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Considerato il contesto normativo e giurisprudenziale in materia di concessioni demaniali, l'obiettivo dell'intervento in parola è quello di riordinare la materia e superare l'attuale contesto di incertezza e instabilità. Il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa è pressoché univoco nel ritenere l'incompatibilità della normativa attuale con l'ordinamento europeo; inoltre, ad aumentare la precarietà dell'attuale situazione in materia è anche la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea. L'obiettivo della disposizione in esame è, altresì, quello di garantire la continuità dei servizi inerenti alle attuali 26.313 concessioni, 15.414 delle quali ad uso turistico-ricreativo (dati Nomisma 2023), e la tutela del demanio marittimo.

In merito, gli ultimi dati ufficiali per l'Italia di distribuzione regionale, che fanno riferimento al 2021, individuano 6.592 concessioni demaniali per uso turistico e ricreativo (stabilimenti balneari) registrate


alla Camera di commercio, con un fatturato medio dichiarato di 260.000 euro l'anno per impresa, e con un'occupazione di 60.000 addetti (di cui 43 mila dipendenti per lo più stagionali).

La metà delle entrate risulta derivare dai "servizi tradizionali" (spiaggia, parcheggio e noleggio di attrezzature da spiaggia), il resto invece prevalentemente da bar e ristoranti. Secondo le stime, il valore aggiunto creato dai soli stabilimenti balneari supererebbe i due miliardi di euro.

Qui di seguito il numero delle imprese registrate al 31 dicembre 2023 divise per Regione:

Emilia-Romagna 1.052
Toscana 917
Liguria 797
Campania 698
Calabria 669
Lazio 582
Marche 577
Puglia 523
Sicilia 514
Abruzzo 451
Sardegna 116
Veneto 113
Basilicata 69
Lombardia 59
Molise 46
Friuli-Venezia Giulia 29
Piemonte 19
Umbria 7
Trentino-Alto Adige 6

Per quanto riguarda la superficie, il 72,3 per cento degli stabilimenti occupa meno di 3.000 mq e il 94,9 per cento meno di 10.000 metri quadri. Si tratta dunque di stabilimenti molto piccoli, anche se spesso gli esercenti collezionano più di una concessione. In termini di distribuzione geografica, come si nota nella figura sottostante, l'Emilia-Romagna detiene il maggior numero di stabilimenti (14,7 per cento), segue poi la Toscana (12,9 per cento) e la Liguria (11,4 per cento). Agli ultimi posti la Campania (9,8 per cento), la Calabria (8,8 per cento) e il Lazio (7,8 per cento). È anche interessante osservare che nelle regioni del Sud Italia il fenomeno è esploso soprattutto negli ultimi anni: in Calabria, Puglia, Sicilia e Campania uno stabilimento su due è nato infatti dopo il 2010 (fonte OCPI, Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani).



3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Unioncamere ha pubblicato il rapporto sul numero di stabilimenti balneari in Italia; in base allo studio, sono 7.244 gli stabilimenti balneari registrati alle Camere di commercio alla fine del 2023. L'indagine ha individuato anche le tipologie di società prevalenti nel settore balneare: gli stabilimenti si confermano attività prevalentemente a conduzione familiare (il 42% è infatti composto da società di persone), contro il 31% di società di capitale. Queste ultime sono comunque in forte crescita rispetto al passato, a dimostrazione dei mutamenti in corso nel settore.

B. Effetti sulla concorrenza

Al fine di consentire l'adeguamento dell'ordinamento alla decisione della Corte di giustizia 20 aprile 2023, in causa C-348/22, l'intervento normativo è volto all'apertura alla concorrenza delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118, *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive”*. Con la procedura d'infrazione n. 2020/4118, concernente il quadro normativo che disciplina le autorizzazioni per l'utilizzo di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per attività turistiche e ricreative, la Commissione UE ritiene che l'Italia, mantenendo proroghe indiscriminate ed ex lege delle attuali “concessioni balneari”, sia venuta meno agli obblighi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein), che prevede l'applicazione di procedure di selezione qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili e il divieto di rinnovo automatico. L'articolo 1 è finalizzato ad agevolare la chiusura di tale procedura d'infrazione. Esso apporta modificazioni alla legge 118/2022 e, in particolare, all'articolo 3, rubricato *“Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive”* e all'articolo 4, rubricato *“Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive”*. Con il comma 1 dell'articolo 1, vengono apportate le seguenti modifiche alla citata legge annuale sulla concorrenza 2021: alla lettera a) viene novellato l'articolo 3 e si prevede la proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni per finalità turistico ricreative in questione; alla lettera b) viene integralmente sostituito l'articolo 4 e si definiscono le caratteristiche della procedura di affidamento delle stesse concessioni, prevedendo gli indennizzi per i concessionari uscenti e l'aggiornamento dei canoni demaniali.

C. Oneri informativi

L'intervento normativo non prevede oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non si introducono, con l'intervento legislativo, livelli di regolazione superiori rispetto a quelli minimi previsti dalla regolamentazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'ente concedente deve espletare, ai fini di dell'affidamento della concessione ed anche su istanza di parte, un'apposita procedura selettiva mediante la pubblicazione di un bando di gara. Al fine di garantire la massima partecipazione, il bando deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente concedente, e sull'albo pretorio *online* del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonché, per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, e per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.2 Monitoraggio

Il numero 4) del comma 1 della disposizione in esame prevede l'integrale sostituzione del comma 4 del citato articolo 3 della legge 5 agosto 2022 n. 118, stabilendo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia tenuto a trasmettere alle Camere, entro il 31 luglio 2027, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2027, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse

e, per quelle non concluse, le ragioni che ne hanno impedito la conclusione. Inoltre, si prevede che il medesimo Ministro trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla conclusione sull'intero territorio nazionale delle procedure selettive relative all'affidamento delle concessioni demaniali interessate dalla disciplina contenuta nel predetto articolo 3.

ARTICOLO 6

(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 in materia di controlli su strada – Procedura d'infrazione n. 2022/0231)

Provvedimento: Decreto-legge, 16 settembre 2024, n. 131, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari derivanti da atti normativi dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” – **Articolo 6 (Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 in materia di controlli su strada – Procedura d'infrazione n. 2022/0231).**

Amministrazioni competenti: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'interno.

Referente delle amministrazioni competenti: Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La norma intende recepire nell'ordinamento nazionale l'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020.

Finalità dell'intervento è consentire il superamento della procedura di infrazione n. 2022/0231, con cui la Commissione europea ha eccepito alla Repubblica italiana di non aver correttamente recepito alcune disposizioni della direttiva predetta, garantendo un miglior esercizio del diritto di difesa da parte dei conducenti nell'ambito dei controlli su strada. A tal fine, si modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, recante “Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE”.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento regolatorio si inserisce all'interno procedimento volto a recepire nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.

Il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, ha recepito la citata direttiva (UE) 2020/1057, contemperando il soddisfacimento di differenti esigenze:

- a) assicurare condizioni di lavoro adeguate per tutti i lavoratori e realizzare situazioni di concorrenza leale per i trasportatori nazionali e stranieri, garantendo al contempo la libera circolazione dei lavoratori distaccati e la libera prestazione di servizi da parte delle imprese;
- b) garantire un'applicazione più uniforme, effettiva e sistematica delle norme sociali nel settore del trasporto ricomprendendo anche quelle in materia di orario di lavoro;
- c) rafforzare la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca con gli altri Stati membri per lo scambio di dati sulle infrazioni e informazioni sulle buone pratiche in materia di applicazione.

Si evidenzia, con riguardo all'applicazione uniforme delle norme sociali, che il citato decreto legislativo n. 27 del 2023 non ha trasportato nell'ordinamento italiano la disposizione di cui all'articolo, 2 paragrafo 3, lettera b) della citata direttiva (UE) 2020/1057, che prevede la facoltà del conducente di contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità al fine di fornire, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove che risultano essere mancanti a bordo. Ne è conseguito l'avvio da parte della Commissione europea della procedura di infrazione n. 2022/0231.

L'intervento normativo, nel dare seguito agli impegni assunti al riguardo nel corso delle interlocuzioni con la Commissione europea, introduce un comma aggiuntivo all'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, che disciplina i controlli su strada (già oggetto di modifica da parte del citato d. lgs n. 27 del 2023), al fine di recepire correttamente nell'ordinamento nazionale anche la disposizione predetta, ponendo rimedio alla procedura di infrazione n. 2022/0231.

Destinatari dei principali impatti dell'intervento regolatorio sono i conducenti:

- delle imprese di trasporto stabilite in uno stato membro diverso dall'Italia ovvero in uno Stato appartenente al SEE o nella Confederazione Svizzera;
- delle imprese di trasporto stabilite in Italia.

In Italia sono attive circa 63.000 imprese trasporto merci e circa 6.000 imprese trasporto di persone che operano con veicoli soggetti ai controlli di cui alla direttiva 2006/22/CE.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivi generali dell'intervento normativo sono quelli di:

- ✓ allineare l'ordinamento nazionale a quello europeo, consentendo il superamento della procedura di infrazione n. 2022/0231;
- ✓ garantire il buon andamento e la correttezza delle attività di controllo su strada ai fini di una più uniforme, effettiva e sistematica applicazione delle norme sociali.

Obiettivi specifici dell'intervento normativo sono quelli di:

- ✓ ridurre le sanzioni comminate agli autotrasportatori per mancato rispetto delle norme riguardanti l'uso delle apparecchiature tachigrafiche;
- ✓ ridurre il contenzioso generato dalle impugnazioni dei provvedimenti sanzionatori con i quali si contesta agli autotrasportatori la violazione delle norme che disciplinano il corretto uso delle apparecchiature tachigrafiche.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sono:

- ✓ la chiusura della procedura di infrazione n. 2022/0231;
- ✓ il numero di provvedimenti sanzionatori emessi;
- ✓ il numero di ricorsi avverso tali provvedimenti.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione zero non è contemplabile, in quanto il mancato recepimento esporrebbe l'Italia ad un aggravamento della procedura di infrazione n. 2022/0231, oltre a non consentire agli operatori del settore di vedersi riconosciute adeguate garanzie nel corso dei controlli su strada.

Nel perseguimento del predetto obiettivo, l'opzione scelta è stata quella di intervenire, con la tecnica della novella legislativa, sul decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Trattandosi di disposizioni dell'Unione da recepire nell'ordinamento nazionale, non sono state valutate altre opzioni alternative.

4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

In linea generale, è possibile stimare un miglior esercizio del diritto di difesa da parte dei conducenti, nonché una riduzione del numero di sanzioni irrogate e del relativo contenzioso, come conseguenza della riconosciuta possibilità per i conducenti di contattare la propria sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona per il reperimento di prove mancanti a bordo.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

I trasportatori, in buona parte piccole imprese, beneficeranno dell'intervento in quanto sarà ridotto il rischio di sanzioni discriminatorie, con ulteriori benefici sulle operazioni di trasporto e sul contenzioso.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si attendono effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

L'intervento normativo non prevede oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non si introducono, con l'intervento legislativo, livelli di regolazione superiori rispetto a quelli minimi previsti dalla regolamentazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Al fine di recepire nell'ordinamento nazionale l'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2020/1057, si è intervenuti modificando l'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144. L'opzione scelta è risultata preferibile in quanto opera le necessarie modifiche intervenendo sul pertinente *corpus* normativo, garantendo d'altra parte piena conformità alla normativa europea.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**5.1 Attuazione**

Soggetti responsabili dell'attuazione sono:

- ✓ il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- ✓ il Ministero dell'interno.

In particolare, gli organi di polizia stradale effettueranno i controlli su strada secondo le direttive annualmente emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale Organismo di coordinamento, in coerenza con la nuova disposizione normativa.

La pianificazione dei controlli su strada rimane di competenza del Ministero dell'interno, come previsto a legislazione vigente.

5.2 Monitoraggio

Si evidenzia che l'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 prevede che la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento dei trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, designata quale Organismo di coordinamento intracomunitario ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE, provvede a trasmettere ogni due anni alla Commissione europea le informazioni statistiche relative, tra l'altro, all'attività di controllo effettuata su strada.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

La norma è stata elaborata sulla base dei dati in possesso della competente Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Stante il contenuto della disposizione oggetto dell'AIR, non si è ritenuto di dover consultare stakeholder o altri soggetti del settore.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

La norma è stata elaborata all'esito dell'esame della tabella di concordanza predisposta in sede di recepimento della direttiva (UE) 2020/1057, la quale ha evidenziato la presenza di una lacuna normativa, e cioè il mancato recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva predetta.

ART. 7

(Disposizioni per l'attuazione degli obblighi derivanti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/317 e 2021/116 – Procedure di infrazione n. 2024/2091 e n. 2023/2056)

Provvedimento: Decreto-legge, 16 settembre 2024, n. 131, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari derivanti da atti normativi dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*” – **Articolo 7 (Disposizioni per l’attuazione degli obblighi derivanti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/317 e 2021/116 – Procedure di infrazione n. 2024/2091 e n. 2023/2056).**

Amministrazione competente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Referente dell’Amministrazione competente: Ufficio legislativo.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La norma è volta ad introdurre un apparato sanzionatorio specifico per la violazione degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2021/116, che si inserisce nell’ambito del quadro normativo in materia di cielo unico europeo.

Più nel dettaglio, finalità dell’intervento è consentire l’archiviazione del caso EU Pilot (2023)10462.

Destinatari dell’intervento sono gli operatori del cielo unico europeo.

Responsabili dell’attuazione sono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La Commissione europea, con lettera di messa in mora notificata in data 25 luglio 2024, ha avviato nei confronti della Repubblica italiana la procedura di infrazione n. 2190 del 2024, contestando, innanzitutto, la mancata attuazione degli obblighi discendenti dalla normativa attuativa dell’articolo 15-bis del regolamento (CE) n. 550/2004, rubricato “Progetti comuni”. In attuazione di tale disposizione, invero, la Commissione europea aveva adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 del 1° febbraio 2021, relativo all’istituzione del progetto comune uno a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, comprendente le seguenti funzionalità di gestione del traffico aereo, cd. funzionalità ATM (Air Traffic Management):

a) gestione estesa degli arrivi e AMAN/DMAN integrate nelle aree terminali di controllo ad alta densità, cd. AF 1;

b) integrazione e produttività degli aeroporti, cd. AF 2;

c) gestione flessibile dello spazio aereo e spazio aereo a rotte libere, cd. AF 3;

d) gestione cooperativa della rete, cd. AF 4;

e) gestione delle informazioni a livello di sistema, cd. AF 5;

f) condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale, cd. AF 6.

In secondo luogo, viene contestata la mancata predisposizione di alcune sanzioni necessarie in relazione a quanto previsto dal regolamento di esecuzione n. 2019/317, che stabilisce le misure necessarie al funzionamento dei sistemi di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea e le funzioni della rete. Nel dettaglio, non sono stati ritenuti sufficienti i presidi esistenti in relazione agli obblighi gravanti su ENAV. A parere della Commissione, invero, la revoca della certificazione del fornitore di servizi di navigazione aerea può costituire solo una sanzione di ultima istanza che, oltretutto, non garantirebbe il proseguimento della fornitura dei servizi di navigazione aerea. Risulterebbe, invece, necessario disegnare un regime sanzionatorio efficace e proporzionato che preveda alternative in grado, da un lato, di motivare il fornitore di servizi di navigazione aerea al rispetto degli obblighi stabiliti dal regolamento di esecuzione e, dall’altro, di determinare sanzioni che garantiscano l’applicazione del regolamento nel caso di mancato rispetto di tali obblighi.

Ciò premesso, l’intervento normativo si inserisce nell’ambito del caso EU Pilot (2023)10462, con il quale la Commissione europea ha chiesto alle autorità italiane di specificare la tipologia, la natura e i dettagli delle sanzioni vigenti nel nostro Paese per le violazioni del quadro normativo armonizzato per la creazione del cielo unico europeo, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 549/2004.

Come noto, l'attuale quadro normativo del cielo unico europeo è costituito dai seguenti regolamenti:

- il regolamento (CE) n. 549/2004, il c.d. "regolamento-quadro", che detta i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo;
- il regolamento (CE) n. 550/2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea;
- il regolamento (CE) n. 551/2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo;
- il regolamento (CE) n. 552/2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo.

Tale quadro normativo, recante norme di principio, è stato poi modificato e integrato con varie norme tecniche e di dettaglio.

All'esito di una approfondita disamina degli obblighi attuativi derivanti dal quadro normativo predetto, sono state individuate la disciplina sanzionatoria attualmente vigente nel nostro ordinamento, riconducibile, nella sostanza, al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 191, recante "*Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo*", e al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 173, recante "*Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE*", nonché una sola fattispecie priva di sanzione. Si tratta dell'articolo 15-bis del regolamento (CE) n. 550/2004, rubricato "Progetti comuni". Come anticipato, in attuazione di tale disposizione, la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 del 1° febbraio 2021, relativo all'istituzione del progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La presente disposizione, pertanto, ha l'obiettivo di colmare la lacuna emersa e porre rimedio alla citata procedura di infrazione e all'EU Pilot in oggetto.

Quanto alla procedura di infrazione n. 2056/2023, la Commissione ha contestato all'Italia una criticità di natura tecnica, consistente nell'aver omesso di implementare una sottofunzionalità ATM relativa \Tale lacuna di ordine tecnico è stata da tempo colmata e, pertanto, la problematica sottesa alla procedura risulta superata. Si precisa che, poiché tale sottofunzionalità è prevista anche dal regolamento (UE) 2021/116, l'intervento normativo in esame copre tutte le questioni attuative e applicative relative alle sottofunzionalità ivi previste.

Destinatari dell'intervento sono gli operatori del cielo unico europeo.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivi generali dell'intervento normativo sono:

- porre rimedio all'EU Pilot (2023)10462 citato;
- allineare l'ordinamento nazionale a quello europeo;
- realizzare un sistema sanzionatorio in grado di diminuire sensibilmente le condotte illegali da parte dei soggetti operanti nel settore.

Obiettivo specifico dell'intervento è quello di prevedere un apparato sanzionatorio adeguato in caso di inottemperanza agli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2021/116 entro i termini tassativamente individuati, che possa assicurare la dissuasività e la proporzionalità delle sanzioni, e cioè la loro idoneità a punire in modo adeguato le infrazioni alla normativa sul cielo unico in base alla loro gravità ed il loro effetto deterrente.

2.2 Indicatori

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sono:

- l'archiviazione dell'EU Pilot (2023)10462;
- il numero di infrazioni accertate;
- il numero di provvedimenti sanzionatori emessi.

Si evidenzia, al riguardo, che il sistema sanzionatorio può avere due funzioni: una funzione deterrente ed una repressiva.

Qualora entrambe le dette funzioni o una di esse siano efficaci, il sistema sanzionatorio, realizzato dall'intervento regolatorio, è in grado di raggiungere gli obiettivi indicati.

Se la funzione deterrente del sistema sanzionatorio è prevalente, nel breve e medio periodo, si dovrebbero registrare poche sanzioni nei confronti degli operatori del settore.

Viceversa, se è la funzione repressiva ad essere prevalente, nel breve e medio periodo, si dovrebbero registrare più sanzioni previste dall'intervento regolatorio.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

Non si ravvisano svantaggi specifici legati alle scelte effettuate ma, al contrario, l'intervento regolatorio consente di introdurre nell'ordinamento interno un sistema sanzionatorio che garantisce una migliore qualità e sicurezza dell'attività gestione del traffico aereo, nell'interesse degli operatori di settore, dei loro clienti e dell'economia in generale.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

L'intervento regolatorio non ha effetti diretti ed indiretti sulle micro, piccole e medie imprese. Più in generale, anche nella parte in cui, potenzialmente, si riferisce agli operatori economici privati del trasporto aereo, non innova sugli obblighi su di essi incombenti, limitandosi a completare il quadro con la predisposizione di un presidio sanzionatorio che si rende necessario a termini della normativa già ad oggi direttamente applicabile. Non sussistono, pertanto, costi di compliance diversi e ulteriori rispetto a quello che discendono direttamente dal regolamento, già pienamente vigente e applicabile.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si attendono effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

L'intervento normativo non prevede oneri informativi, in quanto è volto a delineare la disciplina sanzionatoria richiesta per l'attuazione del menzionato regolamento (UE) 2021/116.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non si introducono, con l'intervento legislativo, livelli di regolazione superiori rispetto a quelli minimi previsti dalla regolamentazione europea.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Responsabili dell'attuazione sono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, quale autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle relative sanzioni.

L'Amministrazione ha accertato che l'attuazione delle nuove norme è immediatamente realizzabile dalle strutture con le risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, senza alcuna incidenza sulla finanza pubblica.

4.2 Monitoraggio

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti procederà a monitorare e a valutare l'efficacia dell'intervento normativo proposto attraverso l'analisi dei dati acquisiti con gli indicatori sopra illustrati.

In particolare, saranno confrontati tra di loro i dati nei periodi di monitoraggio ricompresi nel periodo di riferimento della VIR, relativi alle tipologie di sanzioni previste nell'intervento regolatorio.

L'analisi dei dati consentirà di comprendere il funzionamento del sistema sanzionatorio introdotto e l'efficacia del medesimo nel raggiungere i propri obiettivi.

Un aumento costante, nei primi periodi di monitoraggio, del numero di sanzioni, a parità di controlli effettuati, indicherà la prevalenza della funzione repressiva dell'intervento rispetto a quella deterrente. Tale aumento delle sanzioni avrebbe di per sé, nel breve periodo, anche una funzione deterrente, in quanto darebbe evidenza agli operatori dell'effettivo funzionamento del sistema sanzionatorio.

L'obiettivo di medio e lungo periodo, tuttavia, potrà ritenersi completamente realizzato qualora, rispetto ai primi periodi di monitoraggio, si dovesse registrare una diminuzione generalizzata delle sanzioni comminate, sempre a parità di controlli effettuati, derivante dal pieno funzionamento della funzione deterrente del sistema sanzionatorio atta a garantire gli obiettivi prefissati.

ARTICOLO 8

(Disposizioni urgenti in materia sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea – Procedura d'infrazione 2019/2279)

Provvedimento: Decreto-legge, 16 settembre 2024, n. 131, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari derivanti da atti normativi dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*” – **Articolo 8 (Disposizioni urgenti in materia sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea – Procedura d'infrazione 2019/2279)**.

Amministrazione competente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo in esame si è reso necessario al fine di permettere l'adeguamento ai livelli minimi di sicurezza delle gallerie rientranti rete stradale transeuropea (TEN-T) nel minor tempo possibile senza, però, incidere negativamente sulla sicurezza degli utenti.

In particolare, la disposizione in esame mira ad introdurre delle semplificazioni e ad accelerare l'iter amministrativo per la messa in esercizio delle gallerie, assicurando il conseguimento degli standard di sicurezza prescritti, ferma restando la presenza delle misure temporanee minime fino all'effettiva realizzazione degli interventi di adeguamento da parte dei gestori delle gallerie.

Inoltre, si prevede una riprogrammazione dei cronoprogrammi per la realizzazione degli interventi di adeguamento agli standard sicurezza minimi prescritti dalla normativa unionale e nazionale, con un conseguente nuovo termine per la messa in servizio, solamente per un numero determinato di gallerie (pari a 63), stante l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento del servizio all'utenza.

Destinatari diretti dell'intervento, sono, pertanto, i gestori delle gallerie TEN-T rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 264 del 2006.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/54/CE disciplina i requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN-T) di lunghezza superiore a 500 m, siano esse già in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto.

In particolare, le gallerie rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva sono quelle ricadenti nella rete stradale individuata con la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1692/96/CE, nonché quelle aggiuntesi successivamente a seguito della ridefinizione della rete TEN-T disposta dal regolamento (UE) n. 1315/2013.

La direttiva in argomento è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, il quale, all'articolo 4, ha attribuito le funzioni di autorità amministrativa alla Commissione permanente per le gallerie (di seguito anche "Commissione"), istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera a) del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, trasferita all'interno dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (di seguito anche "ANSFISA").

Lungo la rete TEN-T italiana sono presenti n. 465 gallerie, ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 264 del 2006, poiché caratterizzate da una lunghezza superiore a 500 m.

Per tali gallerie, il citato decreto legislativo ha previsto l'adeguamento progressivo, attraverso procedure specificatamente differenziate fra le gallerie già operative al momento dell'entrata in vigore della norma e quelle realizzate successivamente.

L'Italia è il paese comunitario con il più alto numero di gallerie appartenenti alla rete TEN-T, avendo circa la metà del numero totale di tratte e di sviluppo in lunghezza in galleria lungo la rete di interesse europeo in conseguenza della morfologia del territorio nazionale.

L'Italia ha inoltre le gallerie da più tempo in esercizio (oltre il 50% è in esercizio da oltre 30 anni) che necessitano di interventi di adeguamento generalmente più estesi ed incisivi, non solo di tipo impiantistico ma anche sotto il profilo strutturale (con particolare riferimento ai rivestimenti delle gallerie). Tali interventi, in ragione della loro rilevanza, devono essere realizzati prima degli interventi di natura impiantistica previsti dal decreto legislativo n. 264 del 2006 o, comunque, devono essere pianificati in coerenza e contemporaneità, assicurando sempre livelli minimi di servizio all'utenza.

Tale circostanza rende particolarmente complessa la programmazione delle cantierizzazioni, in quanto la realizzazione dei lavori per l'adeguamento delle gallerie rischia di rendere non agibili o parzialmente agibili lunghi tratte di percorrenza, con conseguenti danni a carico degli utenti nei periodi coincidenti con i maggiori flussi di traffico.

Con lettera di messa in mora ex articolo 258 TFUE notificata in data 11 ottobre 2019 è stata avviata dalla Commissione europea la procedura di infrazione n. 2019/2279, con la quale veniva contestata la presunta violazione da parte della Repubblica italiana degli obblighi imposti dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, dagli articoli 9, 10, 11 e dall'allegato I della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/54/CE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN-T).

All'esito della risposta delle Autorità italiane alla lettera di costituzione in mora notificata in data 11 ottobre 2019, la Commissione europea, con il parere motivato C (2020) 7843 notificato in data 3 dicembre 2020, ha contestato alla Repubblica italiana, in particolare:

- la violazione dell'articolo 3, paragrafo 2, o, in caso di discostamenti limitati, del punto 1.2.1 dell'allegato I, per aver omesso di comunicare, in relazione a 6 gallerie, informazioni, e le relative giustificazioni, sulle misure alternative di riduzione dei rischi accettate;
- la violazione degli articoli 3, paragrafo 1, 10 e dell'allegato I, per aver omesso di garantire che 3 gallerie, il cui progetto è stato approvato ma che non sono state aperte al traffico pubblico entro il 1° maggio 2006, fossero conformi alla direttiva fin dalla data di apertura;
- la violazione degli articoli 3, paragrafo 1, 11, paragrafo 7, e dell'allegato I, per aver omesso di garantire che 243 gallerie già in esercizio, ovverosia già aperte al traffico alla data del 30 aprile 2006, fossero conformi alla direttiva alla data del 30 aprile 2019.

In relazione a 41 gallerie aggiunte all'ambito di applicazione della direttiva a seguito dell'estensione della rete stradale TEN-T operata dal regolamento (UE) n. 1315/2013, la Commissione europea, al fine di verificare la vincolatività dei termini fissati dalla direttiva anche per queste ultime, ha deciso di escluderle dall'oggetto del parere motivato, riservandosi comunque il diritto di aggiungerle all'ambito di applicazione della procedura di infrazione in una fase successiva.

In attuazione di quanto convenuto in occasione di apposite interlocuzioni con la Commissione europea, si è provveduto ad integrare il decreto legislativo n. 264 del 2006 attraverso l'introduzione dell'articolo 10-bis, recante "*Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 3*" e dell'articolo 10-ter, recante "*Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3*".

In particolare, fermi restando i termini indicati dalla direttiva e recepiti nel decreto, l'articolo 10-bis delinea la procedura di gestione dei lavori di adeguamento per le gallerie aperte al traffico per le quali non è stata richiesta la messa in servizio entro il 2021.

Nel dettaglio, in relazione alle gallerie facenti parte della rete TEN-T individuata dalla decisione n. 1692/96/CE e non ancora rispondenti ai requisiti minimi di sicurezza fissati dalla direttiva, si è previsto l'obbligo dei gestori di trasmettere, entro il 31 dicembre 2021, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori, e di trasmettere, entro il 31 dicembre 2025, la relativa richiesta di messa in servizio.

In relazione, invece, alle gallerie aggiunte all'ambito di applicazione della direttiva a seguito dell'estensione della rete stradale TEN-T operata dal regolamento (UE) n. 1315/2013 (non rientranti nell'ambito della procedura d'infrazione), è stato previsto l'obbligo per i gestori di trasmettere, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2023, e la relativa richiesta di messa in servizio entro il 31 dicembre 2027.

L'articolo 10-ter, invece, dispone l'obbligo per i gestori, nelle more del rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio, di adottare per ciascuna galleria aperta al traffico le misure di sicurezza temporanee minime individuate nell'allegato 4-ter.

Inoltre, al fine di consentire alla Commissione permanente per le gallerie e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il controllo delle attività finalizzate all'adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime, si è richiesto ai gestori di trasmettere un rapporto di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

In sede di monitoraggio e controllo delle attività per l'adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza, con specifico riferimento alle gallerie oggetto della procedura d'infrazione, risultano, al 30 dicembre 2023, n. 369 aperte al traffico di cui:

- 96 gallerie pienamente conformi a tutti i requisiti stabiliti nella direttiva 2004/54/CE;
- 49 gallerie per le quali il Gestore ha dichiarato ultimati i lavori di adeguamento alla direttiva 2004/54/CE ritenendoli conformi;
- 224 gallerie non pienamente conformi a tutti i requisiti stabiliti nella direttiva.

L'insieme delle gallerie nella rete TEN-T aperte al traffico al data del 30 aprile 2006 soggette all'applicazione della direttiva 2004/54/CE in Italia si completa con ulteriori n. 39 gallerie che risultano essere in fase di progettazione e/o in corso di realizzazione, per un totale pari a 408 gallerie.

Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa sullo stato delle gallerie italiane nell'ambito della rete TEN-T 2006 contenuta nella "Relazione sul monitoraggio delle attività adeguate delle gallerie ai requisiti di sicurezza della direttiva 2004/54/CE – Situazione al 31 dicembre 2023" predisposto dalla Commissione permanente per le gallerie.

Appendice 1: Stato delle gallerie Italiane nell'ambito della rete TERN 2006

Tabella A.1 – Stato delle gallerie Italiane nell'ambito della rete TERN 2006, aggiornato al 31/12/2023

Gallerie				Direttiva 2004/54/CE
Gallerie Rete TERN 2006 Italiana 408	Aperte al traffico 369	CONFORMI 96	Conformi con le misure previste dalla Direttiva all'Allegato I, punti 2.1-2.18 96 ¹	Art. 10 67
				Art. 11 29
		CON DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI 49 ²		Art. 10 20
				Art. 11 31
		NON CONFORMI 224 ³	Con MSTM 221	Art. 10 4
			Senza MSTM 2	Art. 11 218
	In progettazione 39 ⁴		Art. 9 31	
			Art. 10 8	

¹ Tabella B.1: gallerie già destinatarie di un provvedimento di messa in esercizio da parte della CPG della rete TERN 2006, aggiornate al 31/12/2023.

² Tabella C.1: Gallerie con Dichiarazione Fine Lavori (già in Tabella C della Lettera di risposta al parere motivato) della rete TERN 2006, aggiornate al 31/12/2023.

³ Tabella E.1: gallerie non conformi della rete TERN 2006, aggiornate al 31/12/2023.

⁴ Tabella F.1: gallerie in progettazione della rete TERN 2006, aggiornate al 31/12/2023.

In relazione alle gallerie ancora non pienamente conformi a tutti i requisiti previsti dalla direttiva, i gestori hanno manifestato specifiche esigenze legate alla realizzazione degli interventi riferibili a singole gallerie. In particolare, i gestori hanno rappresentato che il rispetto dei cronoprogrammi concordati per il completamento dei lavori di messa in sicurezza delle gallerie comporta una significativa intensificazione dei cantieri lungo tutta l'infrastruttura viaria con conseguente rilevante riduzione dei livelli di servizio. Tale circostanza, pertanto, risulta potenzialmente pregiudizievole sia per la regolarità del servizio autostradale che per la sicurezza degli utenti.

Infatti, le valutazioni di traffico eseguite confermano che la sovrapposizione dei cantieri sul sedime autostradale determina lo spostamento sulla viabilità locale, la quale risulta ampiamente inadeguata ad accogliere l'intero flusso veicolare, soprattutto con specifico riferimento ai mezzi pesanti.

Tenuto conto dei molteplici fattori di rischio correlati a situazioni di congestione sulla rete autostradale, tale situazione può generare delle condizioni di rischio superiori rispetto a quelle riferibili allo stato delle

gallerie, sulle quali sono in essere le misure di sicurezza temporanee minime, come prescritto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 264 del 2006, che comportano condizioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2004/54/CE.

L'incidenza sulla viabilità dei cantieri, inoltre, risulta condizionata sia dalle specifiche condizioni geomorfologiche della rete che dalla necessità di realizzare ulteriori e correlati interventi strutturali nelle gallerie, al fine di assicurare il massimo livello di sicurezza per l'utenza.

Invero, la realizzazione di tali ulteriori interventi, che coinvolgono l'aspetto strutturale delle gallerie e, quindi, risultano propedeutici ad una piena realizzazione delle misure prescritte dalla direttiva, deve essere necessariamente coordinata con la necessità di assicurare i livelli minimi di servizio, non essendo possibile, per evidenti ragioni di sicurezza, il completo spostamento della viabilità su percorsi alternativi e secondari.

Dalle consultazioni svolte sono emerse, per alcune gallerie, delle criticità nel rispetto del termine fissato dall'articolo 10-bis del citato decreto legislativo n. 264 del 2006, fermo restando che per la maggior parte delle gallerie in esame (per un numero pari a 308) i gestori presenteranno la richiesta di messa in esercizio entro il termine del 31 dicembre 2025, come previsto dalla normativa di riferimento.

Al contempo, però, alla luce del quadro fornito, è emersa la necessità di avviare un confronto al fine di prevedere dei termini congrui per permettere l'efficace realizzazione di specifici interventi di messa in sicurezza su determinate gallerie che, per motivi tecnici non imputabili al gestore, necessitano una ridefinizione dei cronoprogrammi.

Pertanto, al fine di permettere il raggiungimento dei suddetti standard nel minor tempo possibile senza, però, incidere negativamente sulla sicurezza degli utenti, la presente proposta normativa interviene secondo le seguenti direttrici d'intervento:

- nuovo termine per la presentazione dell'istanza di messa in servizio per le gallerie determinate e individuate in apposito allegato, fermi restando specifici termini intermedi dei cronoprogrammi;
- estensione a 180 giorni dei termini per effettuare i controlli da parte della Commissione permanente;
- misure volte ad accelerare e semplificare l'iter amministrativo per la messa in esercizio delle gallerie.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo della disposizione in esame consiste nel raggiungere i livelli minimi di sicurezza delle gallerie rientranti rete stradale transeuropea (TEN-T) nel minor tempo possibile senza, però, incidere negativamente sulla sicurezza degli utenti.

2.2 Indicatori

Gli indicatori di riferimento saranno i tempi di realizzazione degli interventi a cui si applica la disposizione in esame. In particolare, il numero di gallerie che riceveranno l'autorizzazione per la messa in servizio da parte della Commissione permanente per le gallerie.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si ravvisano, in via generale, impatti economici e sociali ed ambientali per l'utenza che, sebbene non siano i diretti destinatari dell'intervento, usufruiranno di una rete stradale conforme agli standard di sicurezza prescritti a livello unionale e nazionale.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non si rilevano impatti sulle piccole e medie imprese.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si rilevano effetti distorsivi della concorrenza.

C. Oneri informativi

Non sono previsti ulteriori oneri informativi a carico dei destinatari rispetto a quelli già previsti a normativa vigente.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Responsabili dell'attuazione della presente disposizione sono le amministrazioni coinvolte, ovverosia la Commissione permanente per le gallerie e l'ANSFISA, nonché i gestori delle gallerie TEN-T rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 264 del 2006.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'intervento fa capo alla Commissione permanente per le gallerie e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che vi provvederanno sulla base del rapporto semestrale di monitoraggio trasmesso dai Gestori entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 264 del 2006. Ai fini dell'effettuazione di tale attività di monitoraggio, verranno utilizzati, quali dati rilevanti, il cronoprogramma delle opere ed in generale l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle stesse.

ARTICOLO 9

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi – Procedura d'infrazione n. 2023/2022)

Provvedimento: Decreto-legge, 16 settembre 2024, n. 131, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari derivanti da atti normativi dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*” – **Articolo 9 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi – Procedura d'infrazione n. 2023/2022).**

Amministrazione competente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI:

La modifica dell'articolo 24 (Lavoro stagionale) del decreto legislativo n.286 del 1998 (Testo unico immigrazione - TUI), con l'inserimento del comma 15-bis appare idonea a consentire il superamento dei rilievi sollevati dalla Commissione europea, nell'ambito della procedura d'infrazione n.2023/2022, in ordine al ritenuto non esatto recepimento della direttiva 2014/36/UE per quanto concerne la previsione di sanzioni nei casi previsti dagli articoli 17, paragrafo 1, e 20, paragrafi 1 e 2 della citata direttiva. Con l'inserimento del citato comma 15-bis, sarebbe espressamente assoggettata a sanzione amministrativa pecuniaria la violazione dello specifico obbligo a carico del datore di lavoro di garantire all'assumendo lavoratore stagionale un'idonea sistemazione alloggiata ex articolo 24, comma 3 TUI.

A tale ultimo riguardo, si ricorda, infatti, la sussistenza dell'obbligo, posto in capo al soggetto datoriale, di mettere a disposizione del lavoratore extra UE un alloggio idoneo all'uso cui è destinato, con un canone

adeguato, ovvero proporzionato alla qualità dell'alloggio stesso e alla retribuzione del lavoratore e il cui ammontare non può essere preventivamente compensato dal datore di lavoro.

Resta fermo che il canone alloggiativo superiore a un terzo della retribuzione è considerato ex lege eccessivo ai fini dell'applicazione della sanzione.

Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, si è ritenuto necessario procedere per la individuazione di un apparato sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo, per l'ipotesi di violazione del suddetto obbligo.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il contesto in cui si inserisce la disposizione è quello della mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione Europea, con riferimento specifico alle prestazioni lavorative rese da parte di lavoratori extra UE, caratterizzate da stagionalità e assoggettate ai limiti numerici dei flussi annuali ex art.3, comma 4, d.lgs. 286/1998.

La disciplina di settore presenta aspetti di indubbia criticità sia in considerazione del notevole flusso di lavoratori extra UE sul territorio nazionale, sia del possibile sovraffollamento, all'interno della medesima unità abitativa, di più componenti, dovuta ai costi notoriamente elevati degli alloggi nel nostro paese, da cui potrebbe derivare la violazione dei parametri igienico-sanitari posti a base della salubrità e dell'agibilità delle abitazioni.

Infatti, in base ai dati a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno 2023, sono state presentate dai datori di lavoro in totale 282.176 domande di nulla osta per l'ingresso di lavoratori stagionali e sempre nello stesso anno, su un totale di 82.550 quote destinate al lavoro stagionale in seno alla programmazione dei flussi di ingresso, disciplinata nel DPCM 27/09/2023, al gennaio 2024, ne sono state assegnate 71.092 (di cui 46.269 relative a istanze presentate da privati, 24.722 per la quota riservata alle associazioni dei datori di lavoro e 101 relative a domande per lavoro stagionale pluriennale). In tali volumi di ingresso si verificano ipotesi di sfruttamento del lavoro di cui, secondo i dati forniti dall'INL, nel corso del 2023, sono state vittime 3.208 lavoratori, di cui 2.123 nell'agricoltura, 176 nell'industria, 12 nell'edilizia, 897 nel terziario, anche se i numeri reali sfuggono a causa delle mancate denunce da parte dei lavoratori dovute, tra i diversi motivi, anche della condizione di clandestinità.

Pertanto, al fine di contrastare sotto più profili il fenomeno, la novella normativa è volta a integrare il quadro sanzionatorio a carico del datore di lavoro che pone condotte illecite, estendendo le fattispecie sanzionate anche all'inidoneità alloggiativa e alla violazione del criterio di proporzionalità del canone di locazione rispetto all'importo retributivo.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo risulta finalizzato al perseguimento dell'obiettivo di carattere generale, in attuazione della direttiva 2014/36/UE e delle prescrizioni in essa contenute, di rafforzamento della tutela dei lavoratori stagionali extra UE, ovvero di contrasto alle possibili forme di abuso in relazione al settore dei flussi di manodopera straniera.

Più specificamente, il suddetto intervento, introducendo l'apparato sanzionatorio, è volto a integrare il regime delle pene già previsto per il caso di utilizzo *contra legem* delle prestazioni lavorative.

2.2 Indicatori

Gli indicatori che consentiranno, su base annua, di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati sono:

- il numero di provvedimenti di carattere sanzionatorio emessi dall'Autorità competente;
- il numero di nulla osta/permessi di soggiorno nel settore stagionale rilasciati, risultati conformi ai novellati parametri normativi.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

Destinatari diretti della disposizione sono i datori di lavoro che assumono personale stagionale proveniente da Paesi extra UE e non ottemperano agli obblighi previsti dalla legge in materia di alloggio di cui all'art. 24 Testo Unico Immigrazione e di cui alla direttiva 2014/36/UE.

L'intervento ha, inoltre, come destinatari indiretti i lavoratori provenienti da Paesi extra-UE che si trovino in una condizione marginalità sociale causata dalla mancanza di un alloggio dignitoso e adeguato alle esigenze di vita e lavoro.

È possibile stimare un impatto positivo dell'intervento normativo in termini economico sociali, poiché finalizzato a garantire al lavoratore extra UE un più congruo riconoscimento retributivo (non suscettibile di decurtazione oltre un terzo rispetto al costo da sostenere per la sistemazione alloggiativa) e sia per gli aspetti logistico-ambientali in quanto volto all'osservanza dei parametri di idoneità alloggiativa nel rispetto del dettato costituzionale (Cost. art 32).

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sui lavoratori e sulle PMI (Test PMI)

L'impatto dell'intervento sui lavoratori si traduce nel superamento delle situazioni di disagio e marginalità causate dalla mancanza di un alloggio dignitoso e adeguato alle esigenze di vita e lavoro e favorisce una maggiore integrazione dei lavoratori provenienti da Paesi extra-UE nel tessuto sociale ed economico del Paese.

La disposizione non è destinata esclusivamente alle PMI, trattandosi di una norma di natura sanzionatoria che va a colpire un comportamento illecito che prescinde dalle caratteristiche strutturali dei soggetti destinatari.

B. Effetti sulla concorrenza

La disposizione ha un impatto positivo sulla concorrenza in quanto prevede una sanzione per i datori di lavoro che operano nell'illegalità, non sostenendo i costi necessari ad assicurare i diritti dei lavoratori stranieri previsti dalla legge nazionale ed europea. La sanzione irrogata ha la duplice funzione di prevenire condotte illecite ed aumentare i costi a carico dei datori di lavoro che le attuano.

C. Oneri informativi

La presente disposizione non introduce ulteriori e nuovi adempimenti amministrativi a carico di cittadini o imprese, in quanto l'intervento riguarda la sola previsione di una sanzione specifica per un comportamento già qualificato come illecito.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo rispetta il criterio di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2013, che disciplina i livelli minimi di regolazione europea, come definiti ai sensi dell'articolo 14, comma 24-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Non si introducono livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dalla direttiva.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Ai sensi della normativa in questione non risultano declinate le modalità di accertamento avente ad oggetto l'idoneità della sistemazione alloggiativa.

In ogni caso, permangono le competenze dell'INL in ordine alla regolarità del rapporto di lavoro.

4.2 Monitoraggio

In considerazione della competenza propria dello Sportello Unico per l'Immigrazione ai fini del rilascio del nulla osta, è ragionevole ritenere che il monitoraggio in materia venga svolto dalla medesima Autorità.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato – Procedura di infrazione 2014/4231)

Provvedimento: Decreto-legge, 16 settembre 2024, n. 131, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari derivanti da atti normativi dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*” – **Articolo 11 (Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato – Procedura di infrazione 2014/4231).**

Amministrazione competente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Referente dell'Amministrazione competente: Ufficio legislativo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo è finalizzato a modificare l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, nel senso di inserire, dopo il primo periodo, il seguente: “*Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.*”; *il comma 3 è abrogato*”. L'articolo in esame stabilisce che l'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La modifica dell'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La modifica è stata introdotta al fine di superare la contestazione avanzata dalla Commissione europea nella procedura di infrazione 2014/4231, concernente l'indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato e di adeguare la normativa italiana in materia di tutela del lavoratore alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*”, interviene sull'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, a seguito della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale vigente non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente, l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.

Prima dell'intervento, l'art. 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, prevedeva che, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato, conseguente all'abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice condannasse “*il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto*”, nella convinzione che la predetta indennità ristorasse per intero il

pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. Le autorità italiane hanno evidenziato, infatti, che il risarcimento del danno deriva dalla combinazione di due diverse misure complementari: a) la trasformazione del contratto, in origine a termine, in contratto a tempo indeterminato; b) il risarcimento del danno che deriva dall'avvenuta stipulazione abusiva dei contratti a tempo determinato.

Secondo quanto rappresentato, invece, dalla Commissione europea, il fatto che l'indennità forfettaria ristori per l'intero il pregiudizio subito dal lavoratore nelle more della trasformazione a tempo indeterminato del contratto ne limita l'entità a un massimale fissato a priori (*"nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità"*), corrispondente all'entità forfettaria medesima e, di conseguenza, ciò non è conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE. Al lavoratore, infatti, dovrebbe essere data la possibilità di richiedere e ottenere il risarcimento di ogni ulteriore danno eventualmente subito. Nello specifico, la Commissione europea ha censurato la non conformità dell'articolo 28, commi 2 e 3, del decreto legislativo citato, con la clausola 5.1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, nella parte in cui, in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice può condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità forfettaria onnicomprensiva, contenuta tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione, nel caso del comma 2, e in misura ancora inferiore al ricorrere dei presupposti di cui al comma 3.

Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, se uno Stato membro decide di reprimere la trasgressione del diritto dell'Unione mediante un indennizzo, lo stesso, perché sia efficace e abbia un effetto dissuasivo, deve essere adeguato, nel senso di consentire un'integrale riparazione del danno effettivamente subito.

Per contro, un massimale fissato a priori sarebbe privo di effetto deterrente, perché nel caso di abusi di lunga durata il risarcimento spettante sarebbe comunque limitato ad un massimo legalmente previsto, venendo meno così l'effetto dissuasivo una volta che sia stato raggiunto l'importo massimo. Al lavoratore dovrebbe, invece, essere data la possibilità di ottenere il risarcimento dell'intero danno subito senza limiti precostituiti.

La necessità dell'intervento appare fondata anche sul numero decrescente dei giudizi pendenti aventi oggetto il "contratto a termine e di formazione e lavoro" nelle materie Lavoro privato e Pubblico Impiego, che, nel periodo 2019-2023, che, secondo i dati forniti dal Ministero della giustizia, si possono quantificare come segue:

Procedimenti pendenti nel periodo 2019-2023 aventi oggetto "contratto a termine e di formazione e lavoro" nelle materie Lavoro privato e Pubblico Impiego					
CORTE D'APPELLO	2019	2020	2021	2022	2023
Lavoro dipendente da privato	715	528	400	295	169
Pubblico impiego	677	535	387	264	147
TRIBUNALE ORDINARIO	2019	2020	2021	2022	2023
Lavoro dipendente da privato	1621	1671	1286	801	951
Pubblico impiego	1469	1139	944	651	671
TOT merito					
Lavoro settore privato					8437
Pubblico impiego					6884
CASSAZIONE					
Lavoro dipendente da privato					782

Pubblico impiego					1201
TOTALE merito e legittimità					
Lavoro settore privato					9219
Pubblico impiego					8085
Fonte: DIT - Direzione Generale di Statistica ed Analisi Organizzativa					

Pertanto, al fine di corrispondere ai rilievi della Commissione, che ha ritenuto insufficiente e discriminatorio il sistema risarcitorio previsto dall'ordinamento italiano, e di consentire che il giudizio offrisse un ristoro completo al ricorrente, si è proceduto, con l'art. 11 del predetto D.L. n. 131/2024, ad aggiungere all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015 un'ulteriore disposizione, che si ritiene migliorativa per la posizione del lavoratore, la quale prevede *“la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”*. Inoltre, è stato abrogato il terzo comma dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2015, che prevedeva la riduzione alla metà della indennità massima di 12 mensilità *“in presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie”*. La somma dei due rimedi previsti dal citato art. 28 costituisce, nel suo complesso, un risarcimento integrale che ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore e include, oltre alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, anche le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale va individuato nell'adeguamento della normativa italiana in materia di tutela del lavoratore alle previsioni della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

L'obiettivo specifico va individuato, invece, nell'implementazione della tutela risarcitoria garantita dall'ordinamento al lavoratore in ipotesi di illecito utilizzo del contratto a termine da parte del datore di lavoro.

2.2 Indicatori

Gli indicatori di risultato che consentiranno di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo sono:

- ✓ il monitoraggio sul contenzioso del lavoro, con particolare riferimento al numero di giudizi che, rispetto al numero delle cause azionate ciascun anno, si concluderanno con il riconoscimento del maggior danno per uso improprio del contratto a tempo determinato da parte del datore di lavoro.

1. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

La modifica normativa comporta principalmente impatti a carico del giudice, che sarà chiamato ad ampliare l'oggetto della sua valutazione probatoria in caso di richiesta del maggior danno da parte del lavoratore ricorrente, con possibile prolungamento dei tempi dell'istruttoria processuale, e nel contempo a carico della parte ricorrente la quale, se vorrà vedere ampliata la sua tutela risarcitoria, sarà chiamata

alla prova del maggior danno subito, con un maggiore onere probatorio a suo carico e un possibile prolungamento dei tempi del giudizio.

La norma può produrre impatti indiretti anche sul datore di lavoro, che, ove ritenuto responsabile dell'uso improprio del contratto a tempo determinato, sarà chiamato a risarcire il lavoratore oltre la soglia limite dell'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

La modifica normativa non ha impatti specifici sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

Con il presente intervento normativo non sono previsti obblighi ulteriori atti a creare svantaggi concorrenziali per le imprese italiane.

C. Oneri informativi

La disposizione non determina oneri informativi.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Non sono previste ulteriori modalità di attuazione della modifica normativa in oggetto. Infatti, la disposizione si limita ad ampliare, nell'ambito fattispecie prevista dalla richiamata norma, il potere istruttorio del giudice, estendendolo, nell'ambito delle vigenti disposizioni del c.p.c., alla valutazione del maggior danno allegato dal ricorrente.

4.2 Monitoraggio

L'articolo 11, comma 1, del D.L. n. 131 del 2024, inerente alla modifica dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2015, non prevede procedure di monitoraggio degli effetti.

ARTICOLO 13

(Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187)

Provvedimento: Decreto-legge, 16 settembre 2024, n. 131, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari derivanti da atti normativi dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*” – **Articolo 13 (Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187).**

Amministrazione competente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Referente dell'Amministrazione competente: Ufficio legislativo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La disposizione è finalizzata a contribuire al superamento delle contestazioni formulate dalla Commissione europea attraverso la procedura d'infrazione n. 2023/2187.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

La disposizione ha l'obiettivo di garantire che l'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non si ponga in contrasto con le pertinenti direttive unionali e che, quindi, si applichi nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2.2 Indicatori

Superamento dei rilievi sollevati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2023/2187.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

I destinatari dell'intervento normativo sono le Regioni, i soggetti che svolgono attività venatoria e quelli preposti al controllo del rispetto delle pertinenti disposizioni. Per tutte queste categorie di destinatari sono previsti vantaggi derivanti da una maggiore chiarezza nell'applicazione delle norme.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non si rilevano effetti sulle PMI

B. Effetti sulla concorrenza

Non si segnalano effetti sulla concorrenza

C. Oneri informativi

Non previsti

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo proposto consente il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'attuazione della disposizione avverrà con il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio sull'applicazione della disciplina avverrà attraverso il coinvolgimento delle Regioni e di ISPRA.

ARTICOLO 14

(Misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria – Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)

Provvedimento: Decreto-legge, 16 settembre 2024, n. 131, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari derivanti da atti normativi dell'Unione europea e da procedure di

infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” – Articolo 14 (Misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria – Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299).

Amministrazione competente: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Referente del Ministero: Ufficio legislativo.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La disposizione in esame, al fine di accelerare il processo di adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia UE 10 novembre 2020, nella causa C-644/1812, e maggio 2002, nella causa C-573/19, intende istituire un Programma di finanziamento di interventi finalizzati a promuovere la mobilità sostenibile in zone di superamento dei valori limite di qualità dell’aria ambiente per il materiale particolato PM10 e per gli ossidi di azoto. L’Italia è infatti da anni impegnata con l’attuazione di una strategia che mira attraverso le misure regionali adottate con i piani di qualità dell’aria (le regioni sono le autorità competenti in materia di qualità dell’aria), e le misure nazionali, riferite ai settori sul quale le Regioni hanno maggiori difficoltà di azione, a risolvere il complesso contenzioso con la Commissione europea sulla qualità dell’aria che potrebbe determinare, in caso di ulteriore condanna, il pagamento di una sanzione molto elevata.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Con sentenze della Corte di giustizia europea del 10 novembre 2020 e del 2 maggio 2022, l’Italia è stata condannata per il superamento dei limiti consentiti dalla normativa euro-unitaria di PM10 (particolato) e di NO2 (biossido di azoto).

il 13 marzo 2024, la Commissione europea, contestando la mancata ottemperanza alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia, ha notificato l’avanzamento della procedura di infrazione sul materiale particolato PM10 ex articolo 260 del TFUE.

L’avanzamento della procedura d’infrazione riguarda 8 delle 10 Regioni oggetto della prima sentenza della Corte di Giustizia: Campania, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto (sono escluse Sicilia ed Umbria).

Con riferimento al materiale particolato PM10 la situazione di superamento dei limiti emissivi è ancora molto diffusa per le Regioni del bacino padano (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto), dove l’intero territorio regionale (salvo qualche area montana), ancora registra valori di qualità dell’aria superiori ai valori limite giornalieri imposti dalla direttiva. Tale valore limite prevede che ogni anno, in ogni singola stazione della rete di monitoraggio, non sia ecceduto per più di 35 volte un valore giornaliero pari a 50 µg/m³. Per quanto le Regioni del bacino padano abbiano ridotto in modo sensibile il numero di superamenti giornalieri delle singole stazioni (che nel 2005 erano anche superiori a 100 per stazione), ancora oggi si registrano più di 35 eccedenze giornaliere in un numero elevato di stazioni.

Nella Regioni Lazio e Campania l’area di superamento è relativa ad una porzione di territorio più ridotta rispetto alle Regioni del Bacino padano (per il Lazio l’agglomerato di Roma e l’area di Frosinone e della valle del Sacco, mentre per la Campania l’agglomerato di Napoli-Caserta e l’area costiera collinare), ma il numero di superamenti ancora presenti è molto elevato. Nelle stazioni più critiche il numero di eccedenze giornaliere ancora presenti è vicino a 100 (a fronte dei 35 consentiti).

Per le rimanenti Regioni la situazione è meno critica. Nella Regione Puglia il valore limite giornaliero del PM10 è stato superato solo un anno (il 2022) negli ultimi 6 e pertanto la risoluzione delle problematiche appare prossima. Nella Regione Toscana rimane un’unica stazione in superamento nell’area di Lucca-Capannori, i cui superamenti sono comunque in calo rispetto agli ultimi anni.

Se la procedura di infrazione sul PM10 avanzasse fino al nuovo giudizio della Corte di giustizia, le sanzioni che sarebbero imputate all’Italia potrebbero essere molto severe. L’Italia ha fornito risposte alle osservazioni della Commissione europea del 13 marzo, ma appare chiaro che solo nel caso in cui l’Italia procedesse all’adozione di nuove e forti iniziative la Commissione europea potrebbe non aggravare ulteriormente la procedura di infrazione.

Per l'altro inquinante connesso alle procedure di infrazione sulla qualità dell'aria, il biossido di azoto NO₂, la situazione è meno estesa rispetto a quella del PM₁₀. La procedura riguarda 6 Regioni ed in particolare Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Sicilia. Essendo un inquinante connesso prevalentemente al traffico veicolare, in particolare dei veicoli diesel, i superamenti si rilevano nelle grandi aree urbane, nelle stazioni maggiormente esposte alla circolazione dei veicoli (cosiddette stazioni da traffico). Il numero di stazioni in superamento è abbastanza contenuto, ma in particolare nei maggiori centri urbani quali Roma, Milano, Firenze e Torino le concentrazioni sono ancora molto elevate. Si riscontrano concentrazioni medie annuali di biossido di azoto pari a circa 45-50 µg/m³ a fronte di un valore limite pari a 40 µg/m³.

In Italia le autorità responsabili della valutazione e gestione della qualità dell'aria sono le Regioni, che quindi devono predisporre piani di qualità dell'aria e individuare le misure da adottare con le relative tempistiche. Stante la grande complessità dell'azione richiesta per adeguarsi alle direttive unionali sulla qualità dell'aria (in particolare nel bacino padano dove le condizioni meteo climatiche aggravano la situazione), le Regioni hanno sempre auspicato l'intervento dello Stato con misure di livello nazionale senza le quali, il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria, sarebbe posticipato notevolmente nel tempo. Le misure incluse nella norma vanno pertanto nella direzione di accelerare il processo di miglioramento della qualità dell'aria.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale dell'intervento è quello di assicurare il miglioramento della qualità dell'aria ai fini della tutela dell'ambiente e della salute umana, e di conseguenza accelerare la risoluzione del complesso contenzioso comunitario in materia di qualità dell'aria per il quale l'Italia ha già avuto due sentenze di accertamento dell'inadempimento da parte della Corte di Giustizia europea, e l'apertura di un procedimento ex articolo 260 del TFUE, che potrebbe determinare la previsione di ingenti sanzioni a carico del nostro Paese.

L'obiettivo generale è perseguito anche attraverso la realizzazione di un'azione specifica di istituzione di un programma di finanziamento destinato ai Comuni per l'adozione di iniziative volte alla diffusione ed al rafforzamento della mobilità sostenibile ed alla riduzione dell'impatto del settore dei trasporti sulla qualità dell'aria in ambito urbano.

Tenuto conto della concomitante realizzazione del PNRR, il programma di finanziamenti si pone anche l'ulteriore obiettivo specifico di realizzare un insieme integrato di azioni complementari allo stesso PNRR fondamentali per il migliore dispiegamento degli interventi in esso previsti. Azioni nella maggior parte dei casi contenute nei Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile ed oggi non coperte dalle risorse vigenti o da altri fondi specificamente dedicati all'attuazione di tali Piani. Il PNRR non contiene una previsione specifica riferita alla qualità dell'aria, e con riferimento al tema della mobilità sostenibile, realizza interventi in particolare riferiti alle infrastrutture. Porsi l'obiettivo di realizzare un programma di finanziamenti che nel perseguire l'obiettivo generale del miglioramento della qualità dell'aria sappia valorizzare il PNRR con azioni complementari allo stesso soprattutto in termini di erogazione di servizi appare un fattore di grande rilevanza ed il valore aggiunto del programma in oggetto.

2.2 Indicatori

Per quanto attiene agli indicatori, sarà richiesto ai soggetti attuatori di calcolare l'effetto ambientale delle azioni introdotte. Gli indicatori sui quali dovranno essere formulate le valutazioni sono:

- ✓ Riduzione delle emissioni degli inquinanti materiale particolato PM₁₀ e biossido di azoto NO₂, espresse in tonnellate di inquinanti risparmiati per anno
- ✓ Riduzione della congestione di traffico.

Non sono esistenti metodologie previste da normativa di settore per il calcolo di tali indicatori ma sia tramite il decreto istitutivo del programma, sia tramite il tavolo di monitoraggio, sarà richiesto ai beneficiari l'utilizzo di metodologie ampiamente diffuse e riconosciute in ambito nazionale.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

Destinatari dei finanziamenti previsti dal programma sono i Comuni capoluogo di provincia aventi popolazione superiore a 50.000 residenti, dalle Città Metropolitane e dalle Aree Metropolitane, il territorio dei quali ricada in zone di superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo n. 155 del 2010 individuate dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, nella causa C-573/19, in relazione agli ossidi di azoto, o dalla costituzione di messa in mora del 13 marzo 2024, emessa dalla Commissione europea nella procedura INFR(2014)2147, in relazione al materiale particolato PM10.

Con l'intervento regolatorio, si persegue la riduzione dell'emissione di PM10, NO2 e di altri inquinanti atmosferici, nonché la riduzione della congestione stradale.

Inoltre, come precedentemente illustrato, l'intervento si propone di aumentare l'efficacia degli interventi in corso di realizzazione attraverso il PNRR. Tale piano, infatti, non realizza interventi a 360° con riferimento al tema della mobilità ma punta in modo molto forte sulla componente infrastrutturale. Il programma di finanziamenti agirà attraverso il finanziamento di azioni volte a migliorare prevalentemente i servizi offerti di mobilità dai Comuni, in modo complementare e parallelo a quanto fatto dal PNRR, e questo non potrà che massimizzarne l'efficacia.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non sono previsti impatti sulle piccole medie imprese

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento regolatorio non si assume determinerà effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Non si ravvisano oneri informativi aggiuntivi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non si introducono, con l'intervento legislativo, livelli di regolazione superiori rispetto a quelli minimi previsti dalla regolamentazione europea.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Il soggetto responsabile della concreta ed efficace attuazione del programma è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4.2 Monitoraggio

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica monitorerà la corretta attuazione del programma di finanziamenti anche attraverso la creazione di appositi tavoli di monitoraggio.

ARTICOLO 15

(Disposizioni urgenti in materia di diritto d'autore - Procedura di infrazione n. 2017/4092)

Provvedimento: Decreto-legge, 16 settembre 2024, n. 131, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari derivanti da atti normativi dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*” – **Articolo 15** (***Disposizioni urgenti in materia di diritto d'autore - Procedura di infrazione n. 2017/4092***).

Amministrazione competente: Ministero della cultura.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La disposizione si inserisce nell'ambito di un più ampio intervento recante le disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dagli atti dell'Unione europea e da procedure d'infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'articolo reca misure necessarie e urgenti riguardanti diversi ambiti della disciplina del diritto d'autore. Con riferimento specifico al processo di liberalizzazione dei servizi di intermediazione dei diritti d'autore, l'articolo risponde alla necessità di adeguamento della disciplina nazionale in materia alle statuizioni contenute nella sentenza CGUE 21 marzo 2024, causa C-10/22, *Liberi editori e autori (LEA) c. Jamendo SA*, secondo cui "il diritto europeo deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che esclude in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi di gestione dei diritti d'autore nel primo di tali Stati membri".

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'articolo detta misure riguardanti diversi ambiti della disciplina del diritto d'autore, in cui è risultato necessario intervenire, attraverso l'aggiornamento di alcune delle disposizioni contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633, nel decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 e nel decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Le disposizioni rispondono alla necessità di adeguamento della normativa italiana concernente il diritto d'autore alla più recente giurisprudenza europea in materia di intermediazione di diritto d'autore. Infatti, a seguito della sentenza CGUE del 21 marzo 2024, causa C-10/22, il giudice europeo ha riconosciuto la possibilità per l'Italia di regolamentare l'apertura del mercato, specificando che, mentre un'esclusione generalizzata è stata ritenuta lesiva del diritto europeo, tuttavia è possibile prevedere obblighi o requisiti specifici finalizzati a tutelare il diritto d'autore.

2.2 Indicatori

Si tiene conto del grado di adozione delle misure in relazione a quanto previsto dalla Sentenza della CGUE del 21 marzo 2024, causa C-10/2022, *Liberi editori e autori (LEA) c. Jamendo SA*, nonché dell'attuale disciplina in materia di diritto d'autore vigente nell'ordinamento italiano, nell'ottica di garantire il conseguimento dell'obiettivo di interesse generale connesso alla protezione del diritto d'autore.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si integrano il processo di liberalizzazione del settore della gestione collettiva per talune attività rientranti nella più generale attività di intermediazione liberalizzata ed aggiungono le entità di gestione indipendenti tra gli operatori ammessi a prestare servizi di intermediazione del diritto d'autore, così aggiornando le relative disposizioni della legge n. 633 del 1941 (*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*) e del decreto-legge n. 148 del 2017 (*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*).

In un'ottica di parità di trattamento, l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore svolta dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendenti stabiliti in Italia ovvero stabiliti nel territorio UE, ma operanti in Italia, è subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Vengono, altresì, disciplinati i requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti operanti già dal 2012 solo nel settore dei diritti connessi. In questo caso, con l'intento di assicurare la più ampia tutela del diritto d'autore, è stato perseguito l'obiettivo di estendere alle entità di gestione indipendenti alcuni specifici requisiti e obblighi normativi previsti per gli organismi di gestione collettiva. In particolare, sono stati estesi gli obblighi in materia di trasparenza ed informazione verso i titolari dei diritti, parità di trattamento, controllo e gestione contabile, in un'ottica di perseguimento dell'obiettivo di protezione del diritto d'autore che costituisce motivo imperativo di interesse generale.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

L'intervento normativo non incide sulle micro, piccole e medie imprese. Esso, infatti, è finalizzato a stimolare e salvaguardare le dinamiche concorrenziali del settore.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contiene disposizioni conformi al quadro regolatorio euro-unitario.

C. Oneri informativi

L'intervento normativo non determina alcuna intensificazione del livello degli oneri informativi già esistenti a carico dei soggetti che operano nel settore.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'Amministrazione responsabile per l'attuazione delle misure è il Ministero della cultura.

4.2 Monitoraggio

Il meccanismo di monitoraggio è costantemente definito dal Ministero della cultura.

ARTICOLO 16

(Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati – attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023)

Provvedimento: Decreto-legge, 16 settembre 2024, n. 131, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari derivanti da atti normativi dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” – **Articolo 16 (Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati – attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023).**

Amministrazione competente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Referente dell'Amministrazione competente: Ufficio legislativo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La direttiva (UE) 2023/1791 fissa obiettivi di efficienza energetica a livello dell'Unione e stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica. Essa, inoltre, intende contribuire a modernizzare l'economia dell'Unione e a renderla più efficiente e competitiva, tra l'altro, istituendo un sistema comune per classificare la sostenibilità energetica dei gestori di centri dati.

Il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) rientra, infatti, tra i maggiori consumatori energetici. Si prevede che nel 2030 la domanda di energia elettrica dei centri dati europei rappresenterà il 3,2 % della domanda totale di energia nell'UE, corrispondente a un aumento del 28 % rispetto al 2018. La strategia digitale dell'Unione ha evidenziato la necessità che i centri dati risultino ad elevata efficienza energetica e sostenibili, sollecitando misure di trasparenza in merito all'impronta ambientale degli operatori delle telecomunicazioni.

A norma dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791, gli Stati membri sono tenuti a imporre ai titolari e ai gestori di centri dati di rendere pubbliche le informazioni di cui all'Allegato VII della medesima direttiva.

Inoltre, conformemente all'articolo 12 e all'Allegato VII, e in virtù della delega di potere di cui all'articolo 33, paragrafo 3, della stessa direttiva, la Commissione europea ha istituito un sistema comune dell'Unione per classificare la sostenibilità dei centri dati attraverso l'adozione del regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione del 14 marzo 2024, sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati, pubblicato sull'*Official Journal* il 17 maggio 2024.

L'obiettivo del sistema di classificazione è consentire raffronti tra centri dati e promuovere nuovi assetti e interventi adeguati di efficientamento in centri dati nuovi o esistenti, che possano tradursi non solo in una riduzione considerevole del consumo idrico ed energetico, ma anche in un più ampio ricorso alle energie rinnovabili, nell'aumento dell'efficienza della rete o nel riutilizzo del calore di scarto nelle strutture e nelle reti di riscaldamento circostanti.

Infatti, gli *stakeholder*, tra cui le imprese, i consumatori, gli Stati membri e la Commissione, necessitano di informazioni attendibili provenienti dai centri dati circa la loro sostenibilità. Il Regolamento delegato stabilisce quali informazioni debbano essere comunicate dai centri dati alla banca dati europea sulla base di indicatori chiave di prestazione predefiniti e della metodologia per misurarli, oltre a definire i primi indicatori di sostenibilità che saranno usati per la loro classificazione.

L'intervento normativo in argomento è volto ad attribuire ai gestori dei centri dati con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW l'onere di rendere pubbliche le informazioni contenute nell'allegato VII della direttiva (UE) 2023/1791.

Invece, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione, entro il 15 settembre 2024, poi entro il 15 maggio 2025 e successivamente con cadenza annuale, i gestori dei centri dati che effettuano la comunicazione trasmettono alla banca dati europea le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione di cui agli allegati I e II per i centri dati che gestiscono. La comunicazione avviene tramite un apposito sistema nazionale se lo Stato membro in cui è situato il centro dati che effettua la comunicazione ne ha istituito uno. In caso contrario, i gestori dei centri dati comunicano le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione direttamente alla banca dati europea. Gli indicatori di sostenibilità dei centri dati e la metodologia per calcolarli sono definiti nell'allegato III del regolamento *de quo*.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

1.1 Contesto europeo

La comunicazione (COM (2019) 640) sul *Green Deal* europeo sottolinea quanto l'efficienza energetica sia importante per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L'efficienza energetica contribuisce a ridurre il consumo complessivo di energia ed è, dunque, fondamentale per realizzare l'ambizione dell'UE in materia di clima e ambiente, migliorando al contempo la sicurezza e l'accessibilità economica presenti e future dell'energia. Affinché sia possibile raggiungere l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % (rispetto al 1990) entro il 2030, il 13 settembre 2023 è stata adottata la direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica che innalza l'obiettivo dell'UE in questo campo, anche in risposta alle sfide poste dal conflitto russo-ucraino, con disposizioni compatibili con la maggiore ambizione per il 2030.

Il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) è responsabile di una percentuale compresa tra il 5% e il 9% del consumo totale di energia elettrica a livello mondiale e di oltre il 2% delle emissioni globali. Nel 2018 il consumo di energia dei centri dati nell'UE è stato di 76,8 TWh.


Si prevede che entro il 2030 potrebbe giungere a 98,5 TWh/anno, con un aumento del 28%. In termini percentuali, nell'Unione i centri dati hanno generato il 2,7 % della domanda di energia elettrica nel 2018 e, se il loro sviluppo proseguisse sulla traiettoria attuale, raggiungerebbero il 3,21 % entro il 2030.

Il tema del *cloud computing* efficiente sotto il profilo energetico è diventato una priorità per l'UE. La Commissione ha evidenziato la necessità di centri dati ad elevata efficienza energetica e sostenibili e di misure di trasparenza per gli operatori delle telecomunicazioni in merito alla loro impronta ambientale. I centri dati devono diventare più efficienti dal punto di vista energetico, riutilizzare l'energia di scarto come il calore e fare maggior ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, al fine di diventare neutrali in termini di emissioni di carbonio entro il 2030.

Nello studio della Commissione europea “*Energy-efficient Cloud Computing Technologies and Policies for an Eco-friendly Cloud Market*” del 2020, vengono analizzati gli scenari di possibili sviluppi futuri: le analisi presentate nel grafico 1 evidenziano come la digitalizzazione dell'economia e della società nel suo complesso porteranno in futuro a un ulteriore aumento del consumo energetico dei centri dati. L'entità di questo incremento e la possibilità di tenerlo sotto controllo dipende dall'evoluzione tecnologica e dallo sviluppo normativo in materia.

Nel dettaglio, il grafico 1 riporta i possibili scenari di sviluppo della domanda energetica dei centri dati fino al 2030. Lo scenario tendenziale (linea blu nel grafico 1) descrive lo sviluppo della domanda di energia dei centri dati, supposto che le vendite di *hardware* e l'aumento dell'efficienza dell'*hardware* IT e dell'infrastruttura dei *data center* continueranno a svilupparsi come negli anni 2010 - 2018. Si presuppone che nel 2025, il 20% della capacità totale dei *server* disponibile nei centri dati verrà installato negli *edge data center*, di seguito definiti. In questo scenario il consumo energetico dei *data center* potrebbe aumentare fino a 98,5 TWh/anno entro il 2030.

Grafico 1: Possibili scenari di sviluppo della domanda energetica dei centri dati fino al 2030.



Fonte: Borderstep Institute

Gli *edge data center* sono piccoli centri di elaborazione dati posti vicino al “bordo” di una rete. Forniscono gli stessi dispositivi presenti nei *data center* tradizionali, ma sono molto più contenuti e più vicini agli utenti finali e ai dispositivi, fornendo così importanti vantaggi in termini di servizi molto più rapidi. L'interesse forte verso l'impiego degli *edge data center* riguarda aspetti legati all'efficienza e alla sostenibilità. Gli operatori di *data center* e le relative associazioni di categoria sono impegnati al perseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo, a raggiungere le ambiziose riduzioni di gas serra della legge sul clima e a sfruttare la tecnologia e la digitalizzazione per raggiungere l'obiettivo di rendere l'Europa climaticamente neutrale entro il 2050. Una delle possibili opzioni per garantire che i *data center*

siano parte integrante del futuro sostenibile dell'Europa è favorire lo sviluppo di centri di calcolo periferici, come sono appunto gli *edge data center*.

Anche nello scenario di sviluppo della domanda di energia dei centri dati sopra riportato, si può apprezzare la tendenza all'espansione degli *edge data center* (linea marrone nel grafico 1). Per il 2030 si prevede che tali strutture rappresenteranno il 40% della capacità totale dei server. Poiché l'aumento dell'*edge computing* dovrebbe essere accompagnato da un aumento significativo della quantità totale di dati da elaborare, il consumo energetico calcolato in questo scenario è maggiore rispetto allo scenario tendenziale. Con l'espansione delle reti mobili 5G e gli sviluppi *high-tech* come l'industria 4.0 e la guida autonoma, la domanda di piccoli centri di *edge computing* decentralizzati potrebbe registrare un aumento massiccio. In questo caso il consumo energetico di tutti i data center nell'UE27 potrebbe salire a circa 120 TWh/anno. Nello scenario dell'efficienza energetica (linea verde nel grafico 1) si assume che l'espansione dei data center sia leggermente inferiore e che il tasso di crescita delle apparecchiature *hardware* nei data center sia inferiore del 10% rispetto allo scenario tendenziale. Inoltre, si assume che il potenziale tecnologico per incrementare l'efficienza energetica delle infrastrutture dei data center e delle apparecchiature *hardware* sia sostanzialmente esaurito. In questo scenario i *data center edge* verrebbero utilizzati principalmente per migliorare l'efficienza dell'intera infrastruttura ICT. Sfruttando il potenziale di efficienza disponibile, il consumo energetico dei data center in Europa potrebbe diminuire e tornare al livello del 2010 (52 TWh/anno). Tuttavia, è improbabile che un simile sviluppo possa realizzarsi a meno che non sia promosso da incentivi e regolamenti governativi.

Lo scenario peggiore (linea rossa nel grafico 1) presuppone che la crescita attuale acceleri ulteriormente e che le capacità dei data center nell'UE27 vengano ampliate più che nello scenario tendenziale. È previsto che il tasso di crescita delle apparecchiature *hardware* nei data center sia superiore del 10% rispetto allo scenario tendenziale. Nello scenario peggiore è possibile un aumento del consumo energetico dei data center fino a 160 TWh/anno nel 2030.

Come evidenziato, il consumo energetico dei data center nell'UE27 è in costante aumento da anni. Sebbene il *cloud computing* stesso sia in molti casi un modo efficiente - a livello energetico - di fornire risorse IT, la forte crescita dei *data center cloud* è una delle ragioni principali di questo aumento complessivo. Le possibilità di utilizzo facili, flessibili e spesso convenienti portano ad un aumento significativo della domanda di servizi *cloud* e quindi ad un aumento del consumo energetico dei *data center*.

1.2 Contesto nazionale

L'Italia sta recuperando terreno sulle infrastrutture digitali rispetto ai paesi del continente Europeo considerati i più sviluppati digitalmente e con il maggior numero di infrastrutture dei centri dati.

Il mercato dei centri dati in Italia ha più che triplicato la propria dimensione negli ultimi cinque anni fino a raggiungere i 262 MW di potenza IT installata.

La nuova capacità di data center che entrerà in funzione nei prossimi cinque anni accelererà ulteriormente la crescita, con un tasso di crescita annuale del 29% per i centri dati commerciali, fino a raggiungere una dimensione di quasi 1 GW IT di offerta. Se gli investimenti nell'intelligenza artificiale continueranno a essere realizzati a ritmo sostenuto, si prospetta uno scenario di investimento accelerato di 1,2 GW IT nel 2028.

Tra le città italiane, Milano è ancora al centro della crescita, ma emergono nuovi poli di sviluppo. Il capoluogo lombardo rappresenta il mercato che, ad oggi, attrae la maggior parte degli investimenti, seguito da Roma e da Torino, ma un nuovo interesse per lo sviluppo dei centri dati si sta manifestando in altre parti di Italia, come a Genova, Padova, Bergamo, Napoli, Bari, Palermo e Catania. L'Italia è, inoltre, strategica come punto di connessione tra Africa e i mercati FLAPD (Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino), ovvero i paesi del continente europeo considerati più sviluppati digitalmente e con il maggior numero di centri dati.

1.3 Contesto normativo e problemi da affrontare

I centri dati sono definiti nel regolamento (UE) 2024/264, Allegato A, punto 2.6.3.1.16: "Per centro dati si intende una struttura o un gruppo di strutture utilizzate per ospitare, collegare e gestire i sistemi informatici/server e le relative apparecchiature per l'archiviazione, l'elaborazione e/o la distribuzione di dati e per le attività correlate."

La direttiva (UE) 2023/1791, all'articolo 12, prevede che gli Stati membri, entro il 15 maggio 2024 e successivamente con cadenza annuale, impongono ai titolari e ai gestori di centri dati, con una domanda

di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW, di rendere pubbliche le informazioni di cui all'Allegato VII della direttiva medesima. Il citato articolo prevede, inoltre, l'istituzione di una banca dati europea che dovrà raccogliere e rendere accessibile al pubblico, in forma aggregata, le informazioni rese pubbliche dai centri dati.

Come espressamente previsto dal predetto Allegato VII della direttiva, gli indicatori chiave di cui alla lettera c) sono stati definiti in modo più dettagliato nel regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea del 14 marzo 2024 sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati.

Lo scopo della raccolta di tali informazioni è definire gli indicatori di sostenibilità dei centri dati. In proposito, le informazioni che i titolari dei centri dati sono tenuti a rendere pubblici sono le informazioni sintetiche di cui all'Allegato VII della direttiva.

La strategia digitale dell'Unione ha evidenziato la necessità di centri dati ad elevata efficienza energetica e sostenibili e ha sollecitato misure di trasparenza per gli operatori delle telecomunicazioni in merito alla loro impronta ambientale. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del settore delle TIC, in particolare dei centri dati, è necessaria la raccolta e la pubblicazione dei dati pertinenti sulle prestazioni energetiche, l'impronta idrica e la flessibilità della domanda dei centri dati, sulla base di un modello comune dell'Unione. Al riguardo, l'Unione Europea ha imposto la raccolta e la pubblicazione dei dati soltanto sui centri dati con un'impronta significativa, per i quali interventi adeguati di progettazione o efficientamento – nel caso, rispettivamente, degli impianti nuovi e di quelli esistenti – possono tradursi in una riduzione considerevole del consumo idrico ed energetico, in un aumento dell'efficienza dei sistemi che promuovono la decarbonizzazione della rete o nel riutilizzo del calore di scarto nelle strutture e nelle reti di riscaldamento circostanti.

Il carattere vincolante della direttiva obbliga, quindi, i singoli Stati ad adeguare la normativa nazionale alle nuove disposizioni comunitarie.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Nella sua Comunicazione del 17 settembre 2020 «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa – Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini», la Commissione ha proposto di accrescere l'ambizione dell'Unione in materia di clima innalzando l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ad almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. La proposta ha tradotto l'impegno assunto nella Comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 intitolata «Il *Green Deal europeo*» di presentare un piano globale per aumentare in modo responsabile l'obiettivo dell'Unione per il 2030 puntando al 55 %. È, inoltre, conforme agli obiettivi dell'Accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, di contenere l'aumento della temperatura mondiale al di sotto di 2°C e adoperarsi per limitare tale aumento a 1,5°C.

In tale contesto, nella sua Comunicazione del 19 febbraio 2020 «Plasmare il futuro digitale dell'Europa», la Commissione ha evidenziato la necessità di centri dati ad elevata efficienza energetica e sostenibili, nonché di misure di trasparenza per gli operatori delle telecomunicazioni in merito alla loro impronta ambientale.

L'obiettivo generale della disposizione *de quo* è la riduzione dei consumi energetici nel settore di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per raggiungere tale obiettivo, sono necessarie una mappatura dei centri dati che soddisfano la soglia prevista dalla direttiva e la conoscenza delle loro dimensioni e dei loro indicatori chiave di prestazione, elementi che rappresentano l'obiettivo specifico della trasposizione dell'articolo 12 della direttiva.

I dati raccolti contribuiranno a misurare alcune dimensioni fondamentali di un centro dati sostenibile, vale a dire l'efficienza nell'uso dell'energia, la quota di energia che proviene da fonti rinnovabili, il riutilizzo del calore di scarto prodotto, l'efficacia del raffrescamento, l'efficacia dell'uso idrico. I dati raccolti e gli indicatori di sostenibilità dei centri dati, inoltre, sensibilizzeranno i titolari e i gestori di centri dati, i produttori di apparecchiature, gli sviluppatori di *software* e servizi, gli utenti dei servizi dei centri dati a tutti i livelli nonché i soggetti e le organizzazioni che implementano, usano o acquistano servizi cloud e altri servizi offerti dai centri dati. Tali dati e informazioni costituiranno, infine, le basi per una pianificazione e un processo decisionale trasparenti e fondati su elementi concreti.

2.2 Indicatori

Non sono previsti specifici indicatori per il monitoraggio del rispetto degli obblighi di comunicazione di cui alla disposizione in questione.

In ogni caso, si rappresenta che il regolamento delegato (UE) 2024/1364 dispone un sistema comune dell'Unione per classificare la sostenibilità dei centri dati ubicati sul suo territorio, definendo un set di indicatori così articolati:

- indicatori energetici e di sostenibilità;
- indicatori di capacità TIC;
- indicatori di traffico dati;
- indicatori di sostenibilità dei centri dati.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La disposizione si inserisce nella più ampia strategia europea di decarbonizzazione e introduce una serie di disposizioni dalle quali si attende un effetto ampiamente espansivo sull'economia del Paese, investendo principalmente gli operatori del settore TIC e la Pubblica amministrazione centrale, regionale e locale.

È atteso un impatto ambientale: promuovendo l'efficienza energetica dei centri dati e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, le misure contribuiranno a mitigare i cambiamenti climatici e a ridurre le emissioni di carbonio. Ciò è in linea con l'impegno dell'UE assunto con l'Accordo di Parigi e il *Green Deal* europeo e contribuisce a migliorare la sostenibilità ambientale dell'area UE. Si prefigura l'opportunità di una crescita economica determinata dalla rapida domanda di servizi digitali da parte di consumatori, delle imprese e del servizio pubblico.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non si prevedono effetti specificamente sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

Non vi sono effetti sulla concorrenza, in quanto si tratta di una comunicazione di dati.

C. Oneri informativi

La disposizione introduce obblighi informativi con cadenza annuale, per un segmento specifico di operatori, coloro che gestiscono i centri dati sul territorio nazionale, con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW. Si tratta di rendere pubbliche le informazioni di cui all'allegato VII della Direttiva (UE) 2023/1791. Tali obblighi informativi non generano nuovi costi a carico delle imprese né della Pubblica Amministrazione.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione previsti dalla disposizione sono rispettati in quanto il presente intervento regolatorio non introduce adempimenti ulteriori e/o più gravosi, rispetto al dettato europeo delle direttive a cui si riferisce ma ne sviluppa, piuttosto, in via programmatica le aspettative.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Il soggetto responsabile dell'attuazione del presente intervento è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4.2 Monitoraggio

La disposizione introduce un obbligo di pubblicità a carico dei gestori dei centri dati, rispetto al quale non si prevede una verifica dell'adempimento di tale obbligo, principalmente, in quanto non si ha a disposizione una base di dati circa i soggetti tenuti al rispetto dell'obbligo che consenta al Ministero di

effettuare una verifica puntuale. In secondo luogo, si fa presente che il monitoraggio potrà essere svolto in una fase successiva, in quanto gli stessi soggetti dovranno caricare i dati sulla banca dati europea, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2024/1364. Inoltre, il mancato rispetto dell'obbligo non è accompagnato da misure sanzionatorie.

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR



Ministero della Giustizia
Ufficio Legislativo

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR, con riferimento agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", di competenza di questa Amministrazione, in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

ART. 2 (Disposizioni sul trattamento previdenziale dei magistrati onorari – Procedura d'infrazione n. 2016/4081).

La disposizione in esame chiarisce che le "coperture minori" dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS (assicurazione per l'invalidità vecchiaia e superstiti; contro la disoccupazione involontaria; contro le malattie; di maternità; assegni per il nucleo familiare) sono garantite ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. La norma elimina un problema interpretativo collegato alle disposizioni dettate dall'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112) che, nel prevedere che i magistrati onorari optanti per il regime esclusivo sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, non indica espressamente se la predetta iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria sia o meno comprensiva delle c.d. coperture minori. La circolare INPS del 7 dicembre 2023, n. 7 ha inteso la suddetta norma come non comprensiva delle assicurazioni c.d. minori. La disposizione risponde in tal modo ad una precisa richiesta formulata dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2016/4081 del 14 luglio 2023 per il mancato allineamento della

legislazione relativa alle condizioni di lavoro dei magistrati onorari al diritto del lavoro dell'UE, anche per quanto riguarda i profili assicurativi e rientra pertanto nel pacchetto di interventi necessari per conformare la normativa nazionale alle disposizioni del diritto dell'Unione tra cui la direttiva 92/85/CEE sulla maternità¹.

La disposizione in esame non importa costi di adeguamento trattandosi – come sopra detto - di una norma di interpretazione autentica volta a garantire uniformità e pienezza del trattamento previdenziale connesso alle prestazioni rese dalla magistratura onoraria che contribuisce in materia decisiva al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Piuttosto, si evidenzia che la norma in esame ha un effetto deflattivo sul contenzioso in essere, posto che sono circa 600 le cause instaurate ad oggi da magistrati onorari del ruolo ad esaurimento per rivendicare la copertura assicurativa per malattia, maternità e tutele minori.

ART. 3 (Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari – Procedura d'infrazione n. 2023/2006)

La disposizione normativa in esame apporta alcune modifiche al codice di procedura penale al fine di allineare la normativa italiana alle previsioni della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

Nello specifico, l'intervento in esame modifica, in primo luogo, l'articolo 350, comma 5 c.p.p. (*Sommario informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini*) uniformando le deroghe al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale a quelle previste dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva (deroghe al diritto di avvalersi di un difensore per esigenze investigative)². Per effetto dell'intervento in esame, quindi, l'attività della Polizia giudiziaria verrà consentita solo nei limitati casi rappresentati dalla necessità «*di evitare un imminente pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona, oppure [...] di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini*» così come previsto dalla direttiva sopra citata.

In secondo luogo, le modifiche agli articoli 293, co. 1 lett. f), 386, co. 1 lett. f) e 387, co. 1 c.p.p., sono volte a conformare l'ordinamento interno all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva (*Informazione di terzi in merito alla privazione della libertà personale*), in relazione al diritto della persona arrestata in flagranza di reato, fermata ai sensi dell'articolo 384 c.p.p., ovvero colpita da

¹ https://europa.camera.it/sites/europa/files/europa/bollettini/news_017.pdf.

Si rappresenta che un pacchetto di norme recanti: “*Nuove disposizioni sulla disciplina della magistratura onoraria*” sono contenute nel DDL approvato in via definitiva nel CDM del 4 giugno u.s., attualmente in corso di esame alla Camera (A.C. 1950).

² «*In circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione dei diritti di cui al paragrafo 3 [tra cui quello all'assistenza difensiva: ndr] nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso, sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi: a) ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona; b) ove vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale*».

misura cautelare custodiale, di informare una qualsiasi persona da questi indicata, quindi oltre il proprio difensore, un familiare o un terzo³ ovvero le autorità consolari del proprio Paese (*lettere a), c) e d)*.

Per quanto sopra sinteticamente rappresentato, le previsioni in esame presentano natura ordinamentale e precettiva essendo dirette a rafforzare le garanzie difensive delle persone indagate o sottoposte ad arresto e fermo anche in presenza di un mandato di arresto europeo, ovvero a specificare, in maniera più puntuale gli adempimenti della polizia giudiziaria, limitando le attività della stessa – in assenza del difensore - solo a casi estremi, ben definiti dalla presente disposizione. **Esse, pertanto, non importano costi di adeguamento nei confronti dei destinatari** potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 4 (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa-contabile del Ministero della giustizia – Procedura d'infrazione n. 2021/4037).

La proposta normativa in esame reca disposizioni finalizzate ad aumentare la dotazione organica del Ministero della giustizia attraverso l'assunzione di 250 nuovi professionisti per rafforzare la capacità amministrativa contabile degli uffici centrali e territoriali in termini di riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e di quelli relativi ai servizi di intercettazione telefoniche e ambientali nel quadro delle indagini penali.

Tale misura, mira a superare la procedura di infrazione con cui la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE (INFR (2021)4037 C (2023)1987 final), ha contestato al nostro Paese l'erronea applicazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transizioni commerciali.

Con la direttiva 2011/7/UE sopra citata, il legislatore europeo, introducendo significative modifiche al quadro normativo esistente rappresentato dalla direttiva 2000/35/CE (relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), ha fissato un termine massimo di 30 giorni per il pagamento delle prestazioni e ha altresì stabilito sanzioni più severe per i ritardi nei pagamenti. Tali ritardi – evidenzia la direttiva – costituiscono un grave ostacolo per il mercato europeo perché comportano pesanti oneri amministrativi e finanziari per le imprese, specialmente per le PMI e possono portare persino alla perdita di posti di lavoro. Inoltre, evidenzia la Commissione, le differenze tra le normative e le prassi in materia di pagamenti tra gli Stati membri costituiscono un ulteriore ostacolo al buon funzionamento del mercato.

Invero, con riferimento alla contestata violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, le autorità italiane hanno sottolineato che il problema dei ritardi nei pagamenti è imputabile non già alle indisponibilità finanziarie, quanto alla scopertura di organico degli uffici destinati al pagamento delle spese di giustizia in generale. Il numero limitato del personale contabile addetto a gestire i predetti pagamenti (346 funzionari - pari al 2,48% della dotazione di area - e 287 assistenti – pari all'1,07 della dotazione di area) non consente allo stato di far fronte alla mole di lavoro degli oltre 600 uffici giudiziari distribuiti sul territorio nazionale che devono far fronte alle attività di natura contabile connesse e, in particolare, al pagamento per i servizi di intercettazione nelle indagini penali e per le spese di giustizia e di funzionamento. L'intervento normativo in esame, pertanto, mira a potenziare le articolazioni deputate alla gestione amministrativo-contabile

³ L'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2013/48/UE statuisce: «*Gli Stati membri garantiscono che indagati e imputati che sono privati della libertà personale abbiano il diritto, se lo desiderano, di informare della loro privazione della libertà personale almeno una persona quale un parente o un datore di lavoro da loro indicata, senza indebito ritardo*».

degli uffici giudiziari prevedendo l'assunzione di 250 unità di personale del comparto funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Trattandosi di misure di carattere sostanzialmente organizzativo, **la disposizione in esame, non implica costi di adeguamento** se non di limitata entità legati all'espletamento delle procedure concorsuali. La quantificazione delle relative spese è indicata in via prudenziale nel prospetto riepilogativo di cui alla relazione tecnica allegata al decreto-legge in oggetto.

ART. 5 (Disposizioni per il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali)

La disposizione in esame introduce una serie di modifiche normative al codice di rito penale minorile (D.P.R. 22 settembre 1998, n. 448) e alla legge sull'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121), al fine di garantire il completo allineamento della normativa italiana alle disposizioni della direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

Con un primo intervento e allo scopo di recepire compiutamente l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, la norma in esame introduce l'articolo 12-bis "Diritto all'informazione", che dettaglia, in relazione agli specifici snodi procedurali, il contenuto degli avvisi ulteriori rispetto a quelli che il minorenne indagato o imputato già riceve in base alle disposizioni del codice di procedura penale. Si prevedono informazioni specifiche in tutti i casi di privazione della libertà personale (in aggiunta a quelle già fornite oggi ai detenuti ai sensi degli articoli 23 e 69 del DPR 230/2000) e ulteriori avvisi specifici per il caso di misure cautelari.

Si introduce, inoltre, l'articolo 11-bis (*Informazioni relative alla detenzione*) nel corpo del D.lgs. 121/2018, per integrare - anche in quello specifico contesto - le disposizioni generali già presenti. In relazione alla censura sul mancato recepimento dell'articolo 5 "Diritto del minore a che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale", paragrafi 2 e 3 della direttiva, la disposizione in esame prevede esplicitamente i casi nei quali le informazioni relative al procedimento a carico del minorenne vengono date a soggetti diversi dai genitori; si introduce, inoltre un nuovo articolo rubricato "*Informazioni all'esercente la responsabilità genitoriale*" che, oltre a formalizzare il diritto alla comunicazione delle informazioni anche ai soggetti adulti di cui all'articolo 12, al comma 2, recepisce espressamente il paragrafo 3 dell'art. 5 della direttiva. È stato infine introdotto, nell'art. 7 relativo alle notifiche da effettuarsi all'esercente la responsabilità genitoriale, il richiamo alle disposizioni novellate dell'art. 12.

Per realizzare, infine, il compiuto recepimento anche formale dell'articolo 8 della direttiva "Diritto all'esame medico", paragrafi 2, 3 e 5 della direttiva, l'intervento in esame esplicita anche nel codice di rito minorile l'obbligo di sottoporre senza indebito ritardo a visita medica il minorenne in stato di privazione della libertà personale per valutarne lo stato di salute fisica e psicologica (articolo 9-bis: Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale). Si tratta di obbligo già desumibile da previgenti disposizioni, in quanto per i minorenni in stato di detenzione presso Istituti penitenziari il regime delle visite mediche è regolato dalle disposizioni dell'Ordinamento penitenziario, richiamate dalle norme speciali minorili che prevedono che al momento dell'ingresso in Istituto ciascun detenuto venga sottoposto, d'ufficio e al più presto, e comunque non oltre il giorno successivo, ad una visita medica completa (art. 23, comma 1 u.p., DPR n. 230/2000; art. 11 comma 7 e sgg. L. n. 354/1975); il regime sanitario penitenziario prevede

inoltre ulteriori visite mediche da svolgersi d'ufficio, con cadenza periodica, ed altre visite a richiesta (art. 11 comma 8 L. n. 354/1975).

Per i minori sottoposti a misure restrittive della libertà personale presso Comunità o presso i Centri di prima accoglienza la regola generale circa la necessità che, anche in questi casi, la prima visita avvenga senza indebito ritardo e che visite successive vengano svolte ogni volta che sia necessario, in ragione della competenza in materia di sanità attribuita alle Regioni dall'articolo 117 della Costituzione, è oggi regolato da intese e accordi Stato - Regioni raggiunti in sede di Conferenza Unificata, che prevedono, in via generale, visite mediche all'atto dell'accesso nei CPA e ogni qualvolta si renda necessario. Tali accordi vengono poi attuati con specifici strumenti da ciascuna Regione. Le modalità attraverso le quali il servizio sanitario assicura tale diritto sono e saranno oggetto di intese in sede di Conferenza Unificata.

Alla luce di quanto sopra, le previsioni in esame, limitandosi sostanzialmente a specificare, in maniera più puntuale adempimenti e obblighi già previsti nel nostro ordinamento e rappresentando la tempestività con cui devono essere condotti, senza aggiungere nuovi o diversi servizi, **non importano costi di adeguamento in capo ai destinatari** e, pertanto, ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Costi di adeguamento di limitata entità potranno invero derivare da eventuali accordi e convenzioni che potranno essere conclusi in materia di visite sanitarie, ove si presentino casistiche complesse o ricorrenti, tra gli enti locali e le strutture di giustizia minorile (IPM e di comunità). Trattasi tuttavia di adempimenti già ampiamente collaudati.

b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento.

Come sopra evidenziato, le previsioni normative in esame rispondono a precisi impegni e obblighi assunti dal Governo nei confronti delle Istituzioni europee.

I destinatari pubblici, pertanto, vanno identificati prevalentemente nei soggetti istituzionali tenuti all'applicazione della normativa in questione. Il Ministero della giustizia e l'Inps per quanto riguarda le disposizioni sul trattamento previdenziale dei magistrati onorari (art. 2), gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che al momento dell'arresto o fermo del minorenne devono effettuare le sopra descritte comunicazioni/notifiche anche a terzi vicini all'indagato o all'arrestato/fermato (nel caso in cui i familiari non siano presenti o nel caso che questi non intenda renderli partecipi per vane motivazioni) (art. 3). Per quanto riguarda le previsioni di cui all'articolo 4, in materia di aumento delle piante organiche di personale contabile dell'amministrazione giudiziaria, oltre al Ministero della giustizia e alle sue articolazioni (DOG), destinatari diretti sono anche gli uffici giudiziari esistenti sull'intero territorio nazionale, pari a 600. In relazione, infine, alla disposizione di cui all'art. 5 del decreto legge in esame, destinatari diretti sono i Tribunali per i minorenni, i Procuratori della Repubblica per i minorenni, la magistratura di sorveglianza, nonché gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che al momento dell'arresto o fermo del minorenne devono effettuare le prescritte comunicazioni, i Centri di prima accoglienza (ove il minore rimane per un tempo limitato in attesa della decisione del giudice sul suo stato di fermo, arresto e la misura da adottare), le Regioni e gli enti locali che potranno concludere, ove occorra in casi particolari, accordi e convenzioni in sede di Conferenza Unificata per garantire le prestazioni di professionisti e specialisti sanitari esterni. Si rappresenta, tuttavia, come sopra detto, che non si tratta di nuovi o diversi servizi, limitandosi le previsioni in esame a rappresentare la tempestività degli adempimenti sanitari già previsti nel nostro ordinamento in favore dei minori ristretti.

A beneficiare delle predette disposizioni, i magistrati onorari del contingente ad esaurimento (di cui all'articolo 29 del D.lgs. n. 116/2017, n. 116) optanti per il regime di esclusività delle funzioni

onorarie e iscritti all'assicurazione generale dell'INPS, pari nel 2024 a 4393 unità; i minori indagati o imputati nei procedimenti penali ristretti negli IPM, in misura cautelare, pari nel gennaio 2024 a 340⁴, le imprese fornitrici di merci e prestazioni di servizi che hanno rapporti contrattuali con il Ministero della giustizia e che potranno contare su tempi più rapidi nel pagamento delle prestazioni da loro dovute.

Il numero dei destinatari in relazione alle singole disposizioni sopra considerate è pertanto esiguo.

c) Le disposizioni introdotte prevedono l'utilizzo di risorse che **rientrano nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio**, altre, invece, connotandosi per l'essere di carattere prettamente ordinamentale e organizzativo, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

d) L'intervento, per sua intrinseca natura, è **privo di incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato**, anzi, si evidenzia come le disposizioni elaborate dall'Amministrazione per garantire la piena operatività degli uffici centrali e territoriali in relazione alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali nonché di quelli relativi ai servizi di intercettazione nelle indagini penali consentiranno nel breve e medio termine di garantire tempestivi pagamenti nelle transazioni commerciali al fine di promuovere la stabilità economica e la competitività delle piccole e medie imprese che entrano in contatto con la pubblica amministrazione.

Roma 11 settembre 2024

*Il Capo dell'Ufficio legislativo
Antonio Mura*



Roma,

VISTO

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi



⁴ Cfr. VII Rapporto di Antigone sulla giustizia minorile e gli Istituti penali per minorenni, pubblicato a metà febbraio 2024.



m_lps.29.REGISTRO UFFICIALE.U.0008774.24-09-2024



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI
Ufficio Legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e
legali
e p.c.

All' Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR
Ufficio legislativo

All' Ufficio di Gabinetto
Sede

Oggetto: Richiesta esenzione AIR relativa all'articolo 10, rubricato "Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali - Caso EU Pilot (2021)10047/Empl" del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano".

Con riferimento al decreto-legge indicato in oggetto, si richiede, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR per l'articolo 10, rubricato "Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali - Caso EU Pilot (2021)10047/Empl", per le motivazioni di seguito riportate.

La Commissione europea, in data 17 dicembre 2021, con l'apertura del capo Pilot (2021) 10047-Empl, ha formulato alcuni rilievi nei confronti dell'Italia relativamente alla questione della totalizzazione dei diritti a pensione di lavoratori che hanno prestato attività lavorativa presso organizzazioni internazionali e in Italia. In particolare, la Commissione ha evidenziato la necessità di estendere il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso le organizzazioni internazionali e in Italia, già previsto dall'articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, anche ai periodi lavorati in altri Stati membri, Stati SEE/EFTA e la Confederazione Svizzera.

Questo Dicastero, pertanto, in risposta a quanto evidenziato dalla Commissione europea, ha proposto la norma in oggetto, col fine di novellare, nel senso anzidetto, l'articolo 18 della legge n. 115 del 2015.

L'articolo 10 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, si riferisce a una platea di destinatari costituita da un numero molto esiguo di persone, trattandosi di circa 400 funzionari internazionali, e non incide sull'assetto concorrenziale del mercato.

Sotto il profilo degli oneri finanziari si prevede una spesa annua che varia dai 666.000 euro nel 2025 ad un massimo di euro 1.386.000 per l'anno 2033 e di euro 1.289.000 per l'anno 2034, con conseguente ridotto impatto sulla finanza pubblica.

VISTO
Il Capo DAGL

Il Capo dell'Ufficio legislativo
Avv. Giuseppe Zuccaro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ufficio Legislativo

Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 - Roma
Tel.: +39.0648161753/770

mail: ufficiointerrog@lavoro.gov.it
pec: ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

ULM_FP-0001130-P-19/09/2024



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio Legislativo del
Ministro per la pubblica amministrazione

Al Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi

Oggetto: Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*” – Articolo 12 “*Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Procedura d’infrazione n. 2014/4231*”- **Richiesta di esenzione dall’AIR ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del d.P.C.m. 15 settembre 2017, n. 169.**

In riferimento all’articolo 12 del decreto-legge in oggetto, si chiede, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del d.P.C.m. 15 settembre 2017, n. 169, l’esenzione dall’analisi di impatto della regolamentazione, in relazione al ridotto impatto dell’intervento, ricorrendo congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) **Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari.** Si premette che l’intervento risulta determinato dalla esigenza di agevolare la chiusura della procedura d’infrazione 2014/4231, per il non corretto recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 28/06/1999, n. 1999/70/CE del Consiglio, che impone di non discriminare a danno dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. La natura dell’intervento stesso porta ad escludere la configurazione

di costi di adeguamento. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni in oggetto risultano connessi all'esercizio delle competenze proprie degli apparati giudiziari e, pertanto, afferiscono all'esercizio di funzioni nell'ambito di istituti e moduli procedurali già noti all'ordinamento, che non richiedono lo sviluppo ovvero l'esercizio ulteriori e diverse competenze rispetto a quelle in essere.

2) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento.

La disciplina introdotta è destinata ad operare in un numero di casi limitato. Muovendo dal diritto positivo, è palese come già l'architettura del decreto legislativo n. 165 del 2001, si fondi su un sistema di programmazione e piani di fabbisogno (articolo 6), richiamati come base per il reclutamento del personale (articolo 35, comma 4), che palesemente verrebbe alterato dalla possibilità di stipulare contratti a termine, sulla sola base di meri comportamenti, inevitabilmente distanti rispetto ad una programmazione rigorosa quale quella prevista dalla normativa. Infatti, le assunzioni - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - sono stabilite nell'atto di programmazione (PIAO) approvato dagli organi di vertice politico delle amministrazioni, il che comporta la necessità del dirigente di adeguarvisi qualora non manifestamente illegittime. Ne consegue che il dirigente non dispone dell'autonomia di stipulare contratti di lavoro se non nei limiti (e anche nelle responsabilità) in capo agli organi di indirizzo politico. Il quadro normativo vigente consente, quindi, di ritenere del tutto residuale la possibilità del verificarsi della fattispecie dell'abusivo ricorso a contratti a termine nella pubblica amministrazione e, conseguentemente, anche della possibilità del lavoratore di avanzare ed ottenere somme a titolo di risarcimento del danno ovvero di indennizzo.

A ciò deve aggiungersi che, comunque, il numero di destinatari dell'intervento non appare determinabile né suscettibile di essere stimato *ex ante*, essendo la richiesta di indennizzo subordinata l'esperimento dell'azione giudiziale. Può, comunque, ritenersi che la norma possa trovare attuazione in ipotesi residuali, in quanto, la disciplina di cui all'articolo 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 va necessariamente collocata in una prospettiva che deve ritenersi rispettosa del principio di buon andamento dell'amministrazione e dei canoni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

3) Risorse pubbliche impiegate di importo ridotto.

La proposta normativa introduce nell'ordinamento giuridico un indennizzo, la cui entità, seppure nei limiti - minimi e massimi - predeterminati dal legislatore, risulta incerta nell'*an* e nel *quantum*. Si stima, in ogni caso, che in virtù delle considerazioni fin qui svolte, le risorse pubbliche che saranno impiegate avranno importo ridotto. A ciò deve aggiungersi che il conseguimento dell'indennizzo e anche la sua entità risultano, in definitiva, filtrati da un procedimento giudiziario la cui conclusione dipende, secondo le regole proprie del processo, dalla valutazione discrezionale riservata in via esclusiva al giudice.

4) **Nessuna incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Le disposizioni esaminate non impattano, per la loro intrinseca natura, sugli aspetti concorrenziali del mercato interno.

Il Capo dell'Ufficio
dott. Francesco Radicetti

VISTO

Il Capo DAGL



PAGINA BIANCA



19PDL0110680